LA CASA DEI COMUNI anci LOMBARDIA

BERGAMO CITTÀ DEI MILLE
COMUNE DI BERGAMO

ANCI-CONAI formazione 2024

Incontri territoriali

Bergamo 3 ottobre 2024

Programma intervento

Normative europee ed italiane sulla gestione dei rifiuti.

Regolazione dei rifiuti.

ARERA: aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, metodo MTR-2 e monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.

ARERA: schema tipo di contratto di servizio e bando di gara per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore.

ARERA: monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento

ARERA: meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

anci

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Walter Giacetti

Membro Comitato di Verifica Anci Conai,
Consulente Ifel, Direttore Tecnico Ecoambiente Rovigo

Ordine degli Ingegneri di Bergamo

Ordine degli Architetti di Bergamo

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI della Provincia di Bergamo

Il rafforzamento della gerarchia nella gestione dei rifiuti

- In Europa, circa un quarto dei rifiuti urbani è ancora collocato in discarica e meno della metà è avviato a riciclo o compostaggio.

- La **"gerarchia nella gestione dei rifiuti"** attribuisce priorità a opzioni di trattamento diverse dal collocamento in discarica:

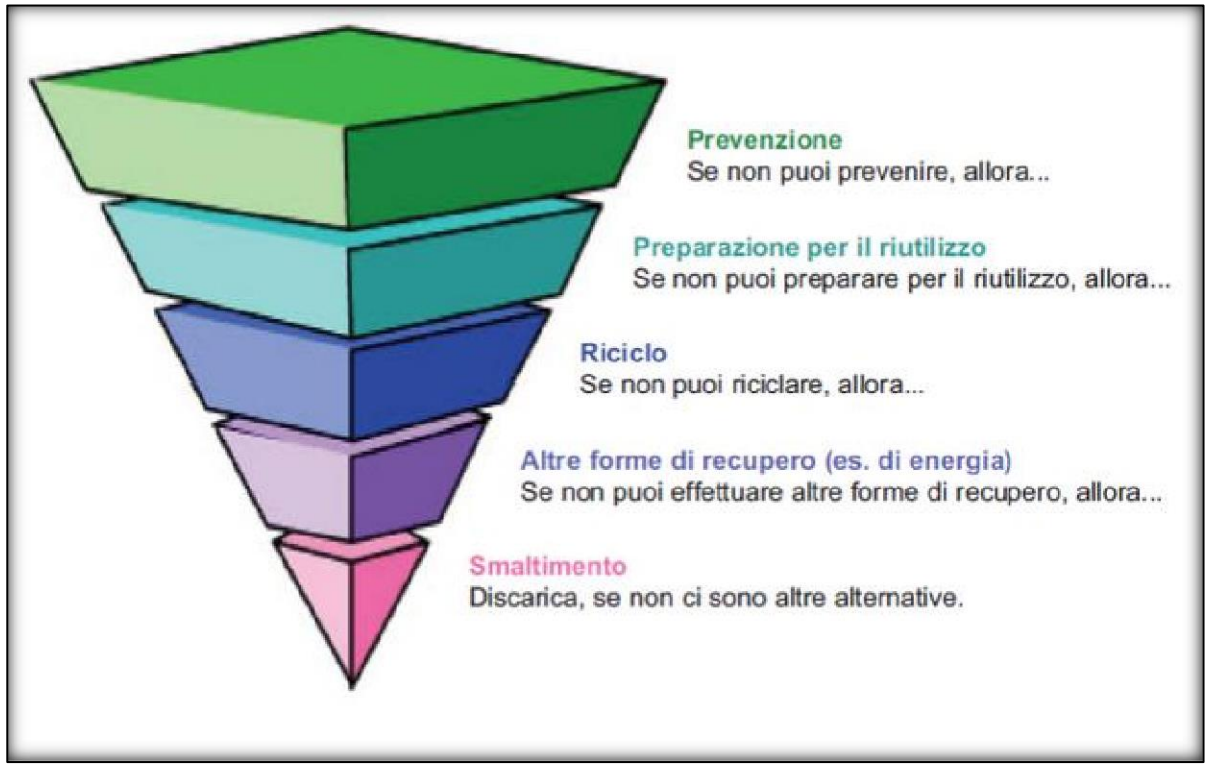

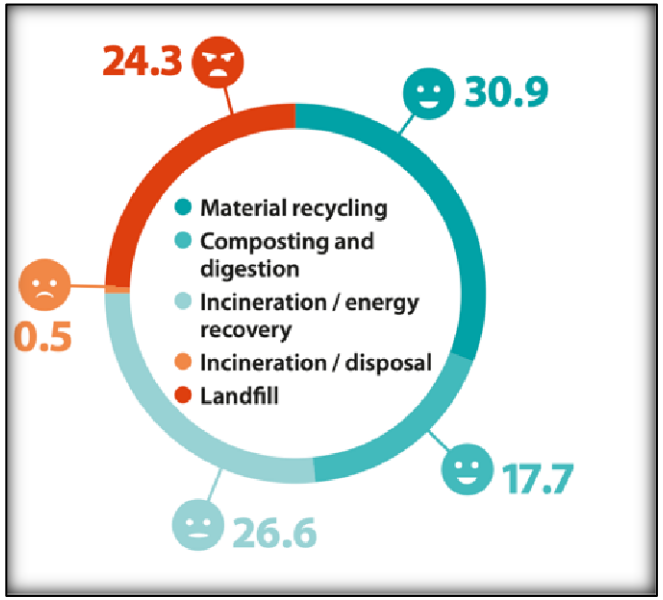

Destinazione finale dei rifiuti in Europa oggi.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Gli obiettivi ambientali rafforzano le priorità della gerarchia dei rifiuti

Gli obiettivi per lo smaltimento

Gli Stati membri si adoperano per garantire che:

- ✓ **entro il 2030 tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica**, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale *[nuovo articolo 5, paragrafo 3-bis, direttiva 1999/31 o direttiva discariche*]
- ✓ **entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 % o a una percentuale inferiore,** del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso) [*nuovo articolo 5, paragrafo 5, direttiva 1999/31 o direttiva discariche*]

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

I nuovi obiettivi ambientali rafforzano la gerarchia dei rifiuti

Gli obiettivi (minimi) per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio

Per i rifiuti urbani (complessivamente intesi) gli obiettivi di riutilizzo e riciclo sono modulati in 3 step temporali [*nuovo articolo 11, paragrafo 2, direttiva 2008/98/CE*]:

- ✓ **2025: almeno il 55% in peso**
- ✓ **2030: almeno il 60% in peso**
- ✓ **2035: almeno il 65% in peso**

Gli obblighi e le raccomandazioni per gli Stati membri

- l'obbligo di istituire la raccolta differenziata;
- l'obbligo di istituire sistemi EPR per tutti gli imballaggi entro il 2024;
- La raccomandazione di adottare strumenti economici e altre misure incentivanti l'applicazione della gerarchia nella gestione dei rifiuti (*Allegato IV bis*)

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

La raccolta differenziata diventa obbligatoria (perché funzionale al riciclaggio)

- ❑ **Obbligo per tutti gli Stati della UE di istituire la raccolta differenziata (nuovo art. 11, par. 1, terzo periodo, Dir. 2008/98) almeno per:**
- ✓ Carta
- ✓ vetro
- ✓ metalli
- ✓ plastica
- ✓ **i rifiuti tessili: entro** il 01.01.2025 (Italia ha anticipato l'obbligo al **01.01.2022**)

- ✓ i rifiuti domestici pericolosi, come vernici, pesticidi, oli e solventi: entro il 01-01.2025 (nuovo art. 20 Dir. 2008/98)
- ✓ **i rifiuti organici: entro il 31.12.2023** (nuovo art. 22 Dir. 2008/98)

❑ Obbligo per gli Stati membri di adottare misure idonee a garantire che **i rifiuti raccolti in modo differenziato NON siano inceneriti**
(nuovo art. 10, par. 4, Dir. 2008/98)

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 Nuova definizione di rifiuti urbani

- Modifica dell'art. 183 del TUA che ha recepito (comma 1, lett. b-ter) la **nuova definizione dei rifiuti urbani.**

- Modifica dell'art. 184 del TUA che ha riscritto il perimetro **dei rifiuti speciali.**
- Modifica dell'art. 198 del TUA che ha **soppresso il potere di assimilazione** dei rifiuti speciali dei Comuni.

- Nuovo comma 2-bis dell'art. 198 del TUA prevede che le utenze non domestiche possono **conferire fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani** che dimostrino di averli avviati a recupero e sono anche escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (nuovo comma 10 dell'art. 238 del TUA).

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Regole diverse per l'uscita totale e per l'uscita parziale dal servizio pubblico

La disciplina dell'uscita totale

Art. 238, co. 10, TUA
UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico **e dimostrano avvio a recupero sono escluse dalla parte variabile**

1. Rileva **l'autonomia totale** dal servizio pubblico
2. **Durata minima di 2 anni**
3. la conseguenza è sempre **l'abbattimento totale della quotavariabile**

La disciplina dell'uscita parziale

Art. 1, co. 649, secondo periodo, Legge 147/13 (legge TARI): UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico **e dimostrano l'avvio a riciclo hanno diritto ad una riduzione proporzionale della quota variabile (n.d.r. rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti)**

1. **L'autonomia dal servizio può essere parziale ovvero per le sole frazioni avviate a riciclo;**
2. **Non ci sono limiti temporali minimi (opportuna disciplina del regolamento);**
3. La conseguenza è la **riduzione proporzionale della quota variabile**

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo (art. 3 deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/Rif)

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente (..);
b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
c) I dati identificativi dell'utenza (..)
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico (..), quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.

3. **Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.**

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Un aspetto importante: anche i rifiuti (urbani) simili gestiti al di fuori del servizio pubblico concorrono al raggiungimento dei target ambientali europei

Sul piano del perimetro del servizio pubblico non c'è alcuna variazione: la facoltà per le UND di non conferire i rifiuti assimilati (ieri) e simili (oggi) al servizio pubblico, se avviati recupero, era ed è riconosciuta nel nostro ordinamento sin dal decreto Ronchi.
Il riconoscimento espresso all'interno dell'articolo 198 dà (solo) maggiore risalto.
La novità non riguarda la facoltà in sé, ma il fatto che questi rifiuti rimangono qualificati come urbani ad ogni effetto, ivi compreso quello del raggiungimento degli obiettivi ambientali: «*Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani*.»

non è più solo una questione «privata» di riduzione tariffaria: l'utenza che diventa autonoma, in tutto o in parte, dal servizio pubblico concorre direttamente al raggiungimento degli obiettivi ambientali.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

L'Accordo di programma quadro (Accordo di comparto)

Fonte: articolo 224, comma 5 e seguenti T.U.A.
Finalità: garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il riciclo degli imballaggi.
Soggetti coinvolti:
- per i produttori: CONAI e i sistemi autonomi collettivi operanti
- per la parte pubblica: ANCI, UPI o gli Enti d'ambito.

Oggetto:
1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo (ossia i costi per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, delle cernita e delle altre operazioni preliminari);
2. le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini delle attività di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti.

Struttura
parte generale + 6 allegati tecnici per ciascun materiale di cui all'Allegato E (plastica; legno; acciaio; alluminio; vetro; carta e cartone) + bioplastiche

La precisazione sui costi dal **comma 5-ter** (introdotto dall'art. 25-bis, co. 1, dalla legge n. 79 del 29.06.2022 di conversione del decreto legge n. 36/2022):
L'accordo di programma quadro stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 – dunque **tutti i sistemi EPR** - **assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata** anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

L'Accordo di programma quadro (Accordo di comparto): i costi a carico dei sistemi EPR dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 116/20

La **previsione originaria del comma 10 dell'articolo 221 TUA**:
Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

b) il corrispettivo per **i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata** dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;

c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;

e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

L'attuale formulazione del comma 10 dell'articolo 221 TUA:
Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti:

a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;

b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;

= costi per la gestione della RD, del trasporto, della cernita e delle altre operazioni preliminari.

c) **almeno l'80 per cento** dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b);

d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo;

e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;

f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;

g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Criteri ambientali minimi Rifiuti

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) si è **ribadito l'obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)**

- Art. 57 comma 2. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale):

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. **Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. **Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi**. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Criteri ambientali minimi servizio igiene urbana

Con il **DECRETO 23 giugno 2022** pubblicati in GU Serie Generale n.182 del 05-08-2022 sono stati approvati i «Criteri ambientali minimi per l'affidamento
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani,
della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana,
della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani,
della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.»

Tali criteri **devono essere applicati obbligatoriamente alle procedure di gara delle pubbliche amministrazioni in attuazione del Codice degli appalti a partire dal 6 dicembre 2022**).

Le specifiche tecniche e i criteri contrattuali **sono inseriti anche nel caso di *(nuovi)* affidamenti in house.**

Nel caso dei contratti in essere in house la stazione appaltante valuta la congruità dei corrispettivi già stabiliti con i costi della società in house deve sostenere in quanto stazione appaltante per sostenere nelle proprie procedure di gara.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Cam Rifiuti: *Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia*

Il sistema di raccolta differenziata mira a raggiungere almeno i seguenti standard qualitativi:

Materiale	Tipo raccolta	materiale conforme in peso sul totale
Vetro	•monomateriale;	97%
	multimateriale (vetro-metallo)	94%
	multimateriale (vetro-metallo-plastica)	85%
Plastica	•monomateriale;	97%
	multimateriale leggera (plastica-metallo)	94%
	multimateriale pesante(vetro-metallo-plastica)	85%
Carta e cartone da raccolta selettiva	selettiva	98%
	congiunta	97%
Metalli (ferrosi e non ferrosi)	Monomateriale	95%
Frazione organica dei rifiuti urbani	Monomateriale	95%

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Cam Rifiuti: *Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia*

Con sentenza del 14 ottobre 2022, n. 8773, il Consiglio di Stato, sezione III, ha annullato gli atti di una gara, perché la stazione appaltante non vi aveva inserito i criteri ambientali minimi, e ha disposto l'integrale riedizione della procedura. La non conformità della legge di gara agli artt. 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, peraltro, non impone l'immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara: che dunque è impugnabile solo 'a valle', anche per questo vizio 'originario'. Si tratta di una questione a cui porre estrema attenzione.

Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la lex specialis di gara fosse stata formulata in maniera non rispettosa della normativa vigente: **i CAM erano stati utilizzati unicamente sul piano dei punteggi aggiuntivi per i servizi migliorativi.**

Secondo i giudici, relegare i CAM a mero elemento utile per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi significa legittimare la possibilità di aggiudicare la gara ad un operatore la cui offerta sia in toto non rispettosa dei criteri di cui all'art. 34 d.lgs. 50/2016.

Il Consiglio di Stato ha infatti ricordato che le disposizioni in materia di CAM non costituiscono un mero impegno programmatico, ma costituiscono dei veri e propri "obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti", che sono tenute ad inserire il requisito ambientale sin dalla definizione dell'oggetto dell'appalto, garantendo così il rispetto dei CAM a tutti gli offerenti.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

ANCI-CONAI formazione 2024

Incontri territoriali

ARERA

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

LA DISCIPLINA REGOLATORIA

ARERA: pubblica amministrazione ma con poteri non solo amministrativi

ARERA è una autorità riconducibile all'apparato amministrativo dello Stato, opera dell'ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le pp.aa), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni centrali non è soggetta alla direzione politica del governo.

Pur classificata come organismo formalmente amministrativo, ARERA deroga al principio della separazione dei poteri potendo **adottare atti amministrativi, normativi e sanzionatori.**

Tali poteri sono controbilanciati dalla magistratura amministrativa

TAR Lombardia

ARERA e IFEL CONTATTI

ARERA:

AMB	**Divisione Ambiente**	ambiente@arera.it	**0265565311 0265565547**
STA	Segreteria Tecnica di Divisione Ambiente		
DTAC	**Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali**		**0265565311 0265565547**
RTR	Unità Regolazione Tariffaria dei Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani		
TSI	Unità Regolazione Tariffaria dei Servizi Idrici		
CIR	Unità Corrispettivi Servizi Idrici e Rifiuti		

www.arera.it/it/contatti/contatti_dettaglio.htm

- posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it
- posta ordinaria info@arera.it

IFEL:

- **Quesiti: assistenzaMTR@fondazioneifel.it**
- **Materiali Utili, webinar, pubblicazioni,…**

  www.fondazioneifel.it/regolazione-rifiuti-arera
- **News aggiornate**

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

ARERA: ULTIMI PROVVEDIMENTI

- **Delibera 03** agosto **2023 n° 385/2023/R/rif** Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani
- **Delibera 03 agosto 2023 n° 387/2023/R/rif** Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani
- **Delibera 03 agosto 2023 n°386/2023/R/rif** Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani
- **Delibera 03 agosto 2023 n°389/2023/R/rif** Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)
- **Delibera 10 ottobre 2023 n°465/2023/R/rif** Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196
- **Delibera 24 ottobre 2023 n° 487/2023/R/rif** Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)
- **Determina 06 novembre 2023 n° 1/2023 – DTAC** Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni /R/rif e 389/2023/R/rif
- **Delibera 28 dicembre 2023 621/2023/E/rif** Avvio di un procedimento per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati
- **DELIBERAZIONE 23 GENNAIO 2024 7/2024/R/RIF** ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative
- **Delibera 30 gennaio 2024 27/2024/R/rif** Avvio di procedimento per la definizione di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani
- **Delibera 06 febbraio 2024 41/2024/R/rif** Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani
- **Delibera 05 marzo 2024 72/2024/R/rif** Conferma delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/rif, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti
- **Delibera 19 marzo 2024 97/2024/R/rif e Delibera 26 marzo 2024 110/2024/R/rif** Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti necessari all'aggiornamento delle determinazioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025
- **15 Aprile** Raccolta dati: TQRIF - Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- **Determina 16 aprile 2024 2/2024 – DTAC** Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif
- **18 Aprile** Pubblicazione Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti
- **30 aprile** Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti

https://www.youtube.com/watch?v=vU-XptWu12s Presentazione Ecomondo Arera da 2h30' a 5h30'

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

MTR2

https://www.arera.it/it/operatori/MTR_faq.htm

- *MTR2 aggiornato: https://www.arera.it/allegati/docs/21/363-21MTR2.pdf*
- *Guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) ARERA: https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5811_fc34e8993d3597fed9267671179e8818*
- *Nota IFEL: https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/download/3681_4cf8a268205b87512b3728cd3281e948*
- *Delibera 24 ottobre 2023 487/2023/R/rif : Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2): https://www.arera.it/allegati/docs/23/487-23.pdf*
- *Determina 04 novembre 2021 2/2021 – DRIF: https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/21/002-21drif.pdf*
- *Determina 06 novembre 2023 1/2023 - DTAC (determina, tool, guida, Relazione tipo e Dich. Veridicità) : https://www.arera.it/it/docs/23/001-23dtac.htm*
- *Guida alla compilazione del tool MTR-2. Tariffa rifiuti – PEF 2024-2025: https://www.arera.it/allegati/docs/23/001-23dtac_GuidaCompilazioneToolMTR-2_agg2024-2025.pdf*

Benchmark di riferimento:

Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario (Fabbisogni standard):

•Applicativo e Nota IFEL: https://www.fondazioneifel.it/banche-dati/costi-rifiuti (simulatore costi 2023)

•Nota MEF : https://www.finanze.gov.it/it/inevidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2023-Aggiornamento-delle-Linee-guida/

Comuni delle Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano:

Rapporto ISPRA . Edizione 2022. Tabella 5.3 – Medie regionali del costo totale per kg di rifiuto (euro centesimi/kg), anno 2021: https://www.isprambiente.gov.it/resolveuid/b0e8f93138fe4a578bad3521d5fd91e7

Catasto Rifiuti ISPRA. Costi comunali di gestione dei Rifiuti Urbani : https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=findcosticomune

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

ARERA: TESTI INTEGRATI

Testi integrati

https://www.arera.it/it/operatori/rif_testintegrati.htm

MTR-2 - Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-25	363/2021/R/rif
TIAO - Obblighi informativi di natura anagrafica	102/2022/R/com
TQRIF - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani	15/2022/R/rif
TITR - Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti	444/2019/R/rif

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Guida Ifel Su Mtr-2 e webinar

La Regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

27 Feb, 2023

Pubblicato in: Pubblicazioni e documenti

TAG: arera pef mtr2

Letto: 4276 volte

La Guida illustra in modo organico le disposizioni emanate dall'ARERA nel corso del 2022, con particolare riferimento alla delibera ARERA n.363/2021, e rappresenta l'evoluzione del primo volume IFEL dedicato al Metodo tariffario rifiuti (MTR) avviato dal 2019.

In particolare, il nuovo metodo MTR-2, che nel Volume viene dettagliatamente analizzato, segna il passaggio da un PEF annuale ad uno quadriennale, (2022-2025), e introduce diverse novità e integrazioni al primo MTR; si prevede l'introduzione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, allo scopo di premiare la strada della valorizzazione del rifiuto, e l'introduzione del concetto di "perequazione ambientale "sulla base della gerarchia dei rifiuti, oltre ad altre importanti novità che a partire dal 2022 faranno parte integrante dei Piani economico finanziari degli enti.

L'obiettivo è quello di restituire agli operatori una chiave di lettura agile in un testo unico e integrato, a partire dalle note di approfondimento predisposte da IFEL sin dall'avvio della nuova regolazione.

La regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

DISPONIBILI NUMEROSI WEBINAR SUL CANALE IFEL (YOU TUBE) SULLE PRINCIPALI DELIBERE ARERA (TITR, TQRIF, MTR,

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11382-la-regolazione-rifiuti-urbani-guida-alla-predisposizione-del-pef-secondo-mtr-2-arera

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

L’ambito di applicazione della regolazione e del MTR-2 è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e simili, anche differenziati ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

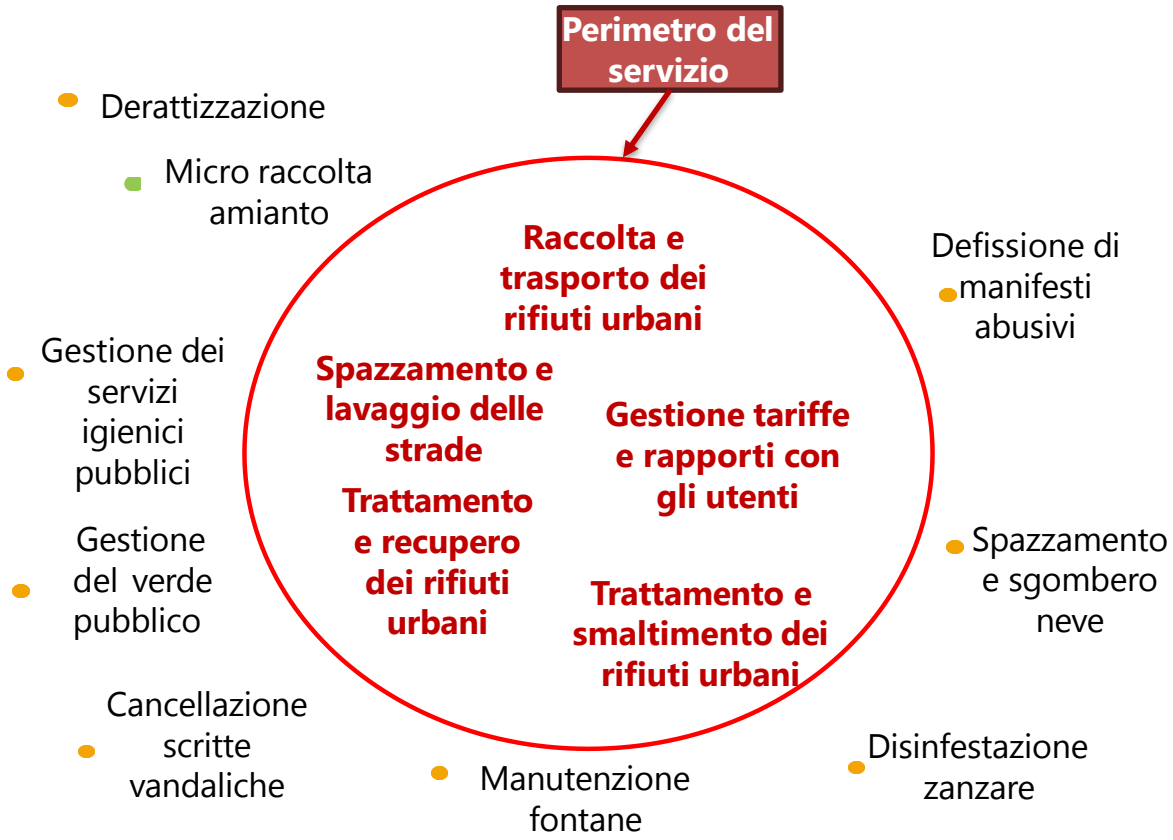

Nel documento di pagamento che perviene al cittadino deve essere indicato separatamente il costo riferito alle attività esterne al ciclo dei rifiuti, in modo che l’utente sappia con chiarezza cosa sta pagando.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Date importanti 2024

7.1000

Il Governo

All'articolo 7, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.»

Spostamento termine ultimo PEF e TARIFFE al 30/06/2024

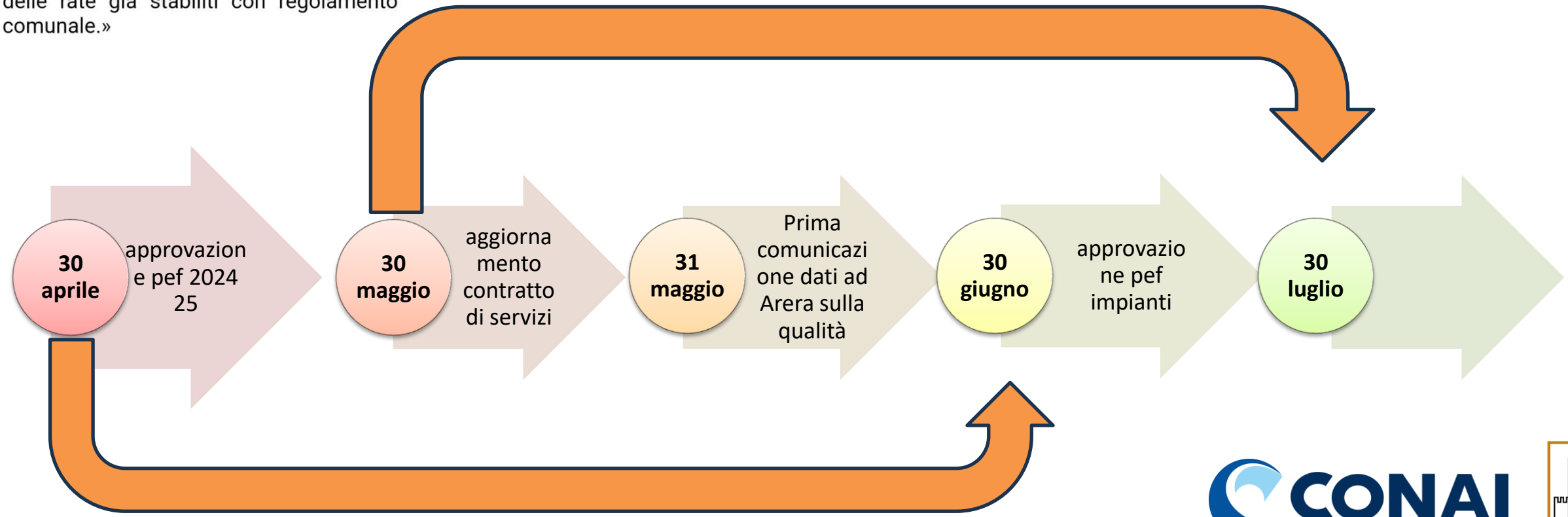

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

CSEA

CASSA SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

La CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'ambiente. La sua missione principale **è la riscossione di alcune componenti tariffarie (64 componenti di cui 2 attinenti al servizio rifiuti)** e degli oneri di sistema dagli operatori; **il gettito di tali componenti viene raccolto nei conti di gestione dedicati e successivamente erogato a favore delle imprese** secondo regole emanate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

https://www.csea.it

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

ACSEA nel settore rifiuti dovrà gestire le componenti perequative, fino ad ora ARERA ne ha contemplate 4 e istituite 2

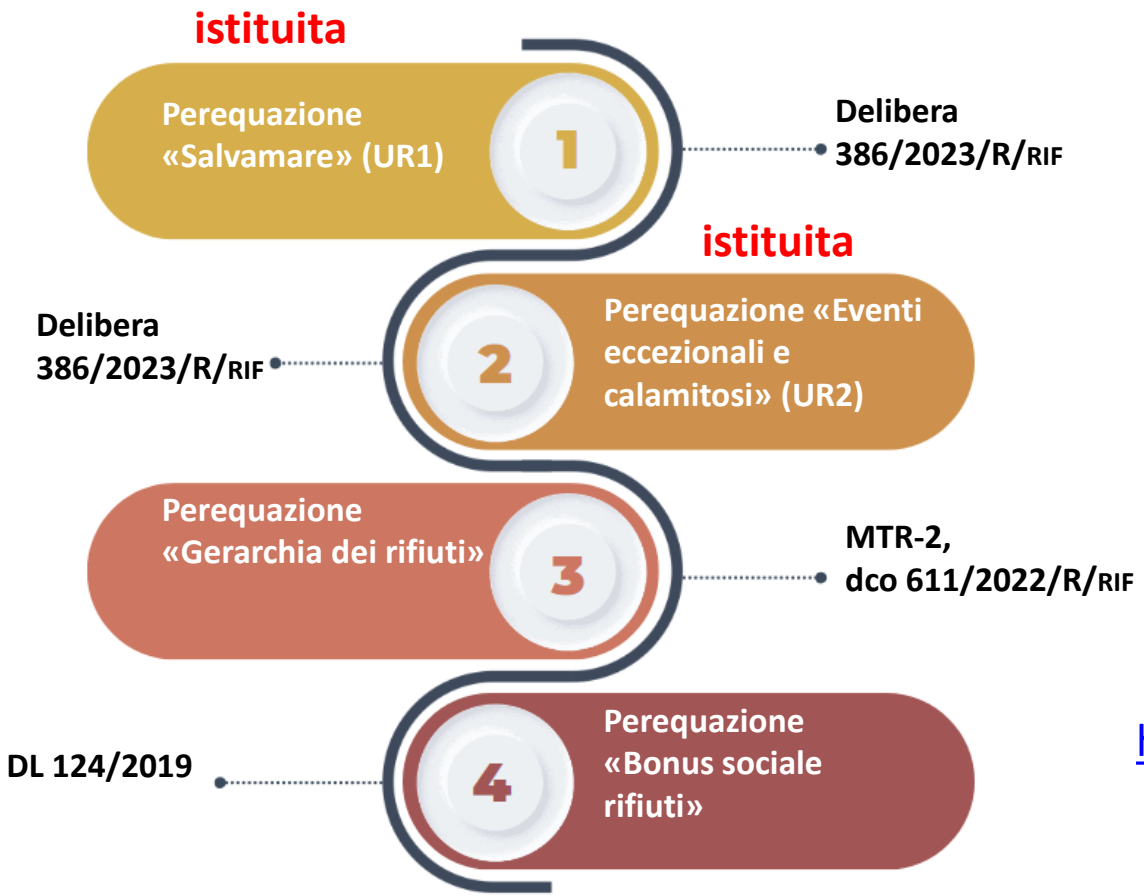

Circolare n° 23/24 RIF
Registrazione all'Anagrafica Operatori CSEA per i gestori del settore rifiuti e per le Autorità di sistema portuale a partire dal 13 maggio 2024

https://www.csea.it/settore-rifiuti/circolare-n-23-2024-rif/#_ftn1

Arera: La prospettiva generale della regolazione

Pacchetto rifiuti ARERA Agosto 2023

Contratto di servizio 385/2023/R/RIF

Definizione di contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio

Eterointegrazione dei contratti in essere in forza del potere riconosciuto all'Autorità dalla l. 481/95

Coordinamento tra la regolazione tariffaria applicabile e le clausole contrattuali contenute nello schema tipo

Art. 203, commi 1-2 TUA e articolo 24, comma 2, d.lgs. 201/22

Monitoraggio sull'efficienza della RD e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani 387/2023/R/RIF

Introduzione di un primo *set* di indicatori che consenta di monitorare le rese quantitative e qualitative della raccolta differenziata e l'affidabilità e le *performance* dell'infrastruttura esistente con riferimento agli impianti di trattamento

Implementazione di una infrastruttura immateriale di dati sulle *performance* effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, per l'individuazione di standard e obiettivi da associare agli indicatori

Art. 14, coma 2, legge 118/22, che ha integrato l'art. 202 del TUA (commi 1-bis e 1-ter)

Aggiornamento MTR-2 389/2023/R/RIF

Regole di aggiornamento delle determinazioni tariffarie relative al biennio 2024-2025 (dati di bilancio e parametri economico-finanziari)

Adozione di meccanismi per far fronte alle dinamiche inflattive registrate nel 2022

Monitoraggio dei progressi verso il conseguimento del target di copertura dei costi della raccolta differenziata, attraverso il parametro H_a

Conferma impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento

d.lgs. 116/20, che ha modificato l'articolo 222 del TUA "Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione"

Perequazione 386/2023/R/RIF

Introduzione di componenti perequative per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, nonché per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi

Legge 60/22 e DL 61/23

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Il quadro regolatorio

Dal 2018 l'Autorità svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva 481/95

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Il Metodo Tariffario Rifiuti 1 e 2 e il dPR 158/99 (Metodo Normalizzato - MTN)

MTN Allegato 1 dPR 158/99

Composto da 4 punti

- **punti 1,2,3** riguardano la tariffa di riferimento a regime, la suddivisione dei costi del PEF (costi operativi di gestione, costi comuni, costi d'uso del capitale) e la composizione della TF e TV
- **punto 4** riguarda l'articolazione tariffaria all'utenza comprensiva della suddivisione UD/UND (criteri razionali) e la attribuzione della tariffa alle singole utenze (attraverso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd)

MTR2 come MTR1

- **Innova i punti 1,2,3 del MTN di cui al dPR 158/99**
- **Non interviene sul punto 4 (riparto UD-UND e definizione dei K)**

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Quadro Strategico ARERA: Articolazione all'utenza e Tariffazione Puntuale

COSA CI ASPETTA NEL 2024-25? IN ARRIVO NUOVO METODO TARIFFARIO

		2022		2023		2024		2025	
OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE DI INTERVENTO 2022-2025		S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
OS.17 Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della *Circular Economy*									
17b	Revisione dell'attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti								

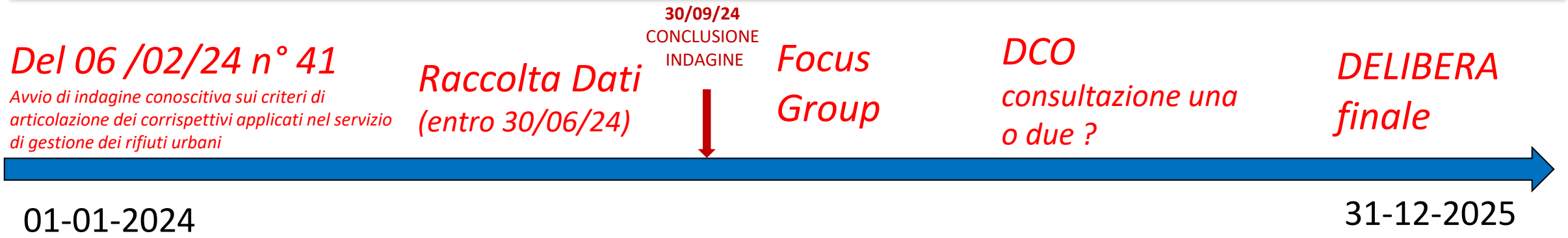

Dopo quasi 25 anni di «sperimentazione» delle «tecniche di calibratura individuale» già previste dal DPR 158/98 e dopo il DM sulla misurazione puntuale *(DM aprile 2017 Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale ….)*

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Avvio indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani

- **Delibera 06 febbraio 2024 41/2024/R/rif**

Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani

- **18 Aprile** **Pubblicazione Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti**
- **30 aprile** **Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti** **TERMINE 30 giugno 2024**

Relativa agli anni 2022-2023 raccolti dati su TARI E TARIP (in regime corrispettivo)

Da compilare a portale, diffusi questionari Excel da compilare circa 300 campi per ogni anno

Obbligati gestori tariffe e rapporti con l'utenza

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Il fondamento della regolazione tariffaria: il principio del FULL COST RECOVERY

Il principio del **full cost recovery esprime la necessità dell'aderenza delle tariffe pagate dall'utente ai costi sostenuti dal gestore: le tariffe devono rispecchiare i costi di investimento e di esercizio del gestore, sempre che si tratti di costi efficienti.**

Tale principio cerca di coniugare l'esigenza di contenimento della tariffa richiesta all'utente con quella di sostenibilità e sviluppo industriale del servizio: l'utente è chiamato a contribuire alla copertura dei costi operativi ed a un'equa remunerazione del capitale investito per l'erogazione del servizio.

Nel settore rifiuti urbani i costi riconoscibili in tariffa devono essere:

- **ammissibili**, **ossia riferiti alle attività che ricadono all'interno del perimetro regolato** (servizio integrato di gestione rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono: spazzamento e lavaggio; raccolta e trasporto; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero; trattamento e smaltimento), ad esclusione di quelli che ricadono nelle poste rettificative.
- **effettivi**, **ossia certi, verificabili e risultanti da fonti contabili obbligatorie**.
- **efficienti**, **ossia congrui rispetto alla prestazione**.

La verifica di tali condizioni è demandata all'Ente territorialmente competente (Ente di governo, ove costituito e operativo, oppure Comune o altro ente individuato dalla normativa) e confluisce nell'attività di validazione.

VALIDAZIONE: verifica della **completezza, coerenza e congruità** dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

I costi ammissibili sono di tre tipologie: 1. costi operativi, 2. costi di capitale e 3. costi di conguaglio (riferiti ad annualità pregresse).

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Le entrate riconoscibili secondo MTR-2

costo raccolta e trasporto RUR

costo trattamento e recupero

Sharing sui proventi della vendita di materiale e energia derivante da rifiuti

Sharing ricavi derivanti da corrispettivi sistemi collettivi di *compliance*

Le componenti che riguardano lo sharing dei proventi ottenuti dalla gestione rifiuti

$$\sum \boldsymbol{TV_a} = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO^{exp}_{116,TV,a} + CQ^{exp}_{TV,a} + COI^{exp}_{TV,a} - \mathbf{b}_a(AR_a) - b_a(1+\omega_a)AR_{sc,a} + RCtot_{TV,a}$$

costo trattamento e smaltimento

costo raccolta dei rifiuti differenziati

componente a conguaglio relativa ai costi variabili

Le tre componenti di natura previsionale

Costi a copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità del d.lgs. 116/2020 (qualificazione rifiuti urbani e facoltà UND di non avvalersi del servizio pubblico)

costi per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità (se non già compresi nel previgente contratto di servizio)

Costi operativi incentivanti per favorire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento del servizio

costi comuni

$$\sum \boldsymbol{TF_a} = CSL_a + CC_a + CK_a + CO^{exp}_{116,TF,a} + CQ^{exp}_{TF,a} + COI^{exp}_{TF,a} + RCtot_{TF,a}$$

costo spazzamento e lavaggio

costo d'uso del capitale

componente a conguaglio relativa ai costi fissi

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Il PEF e le tariffe

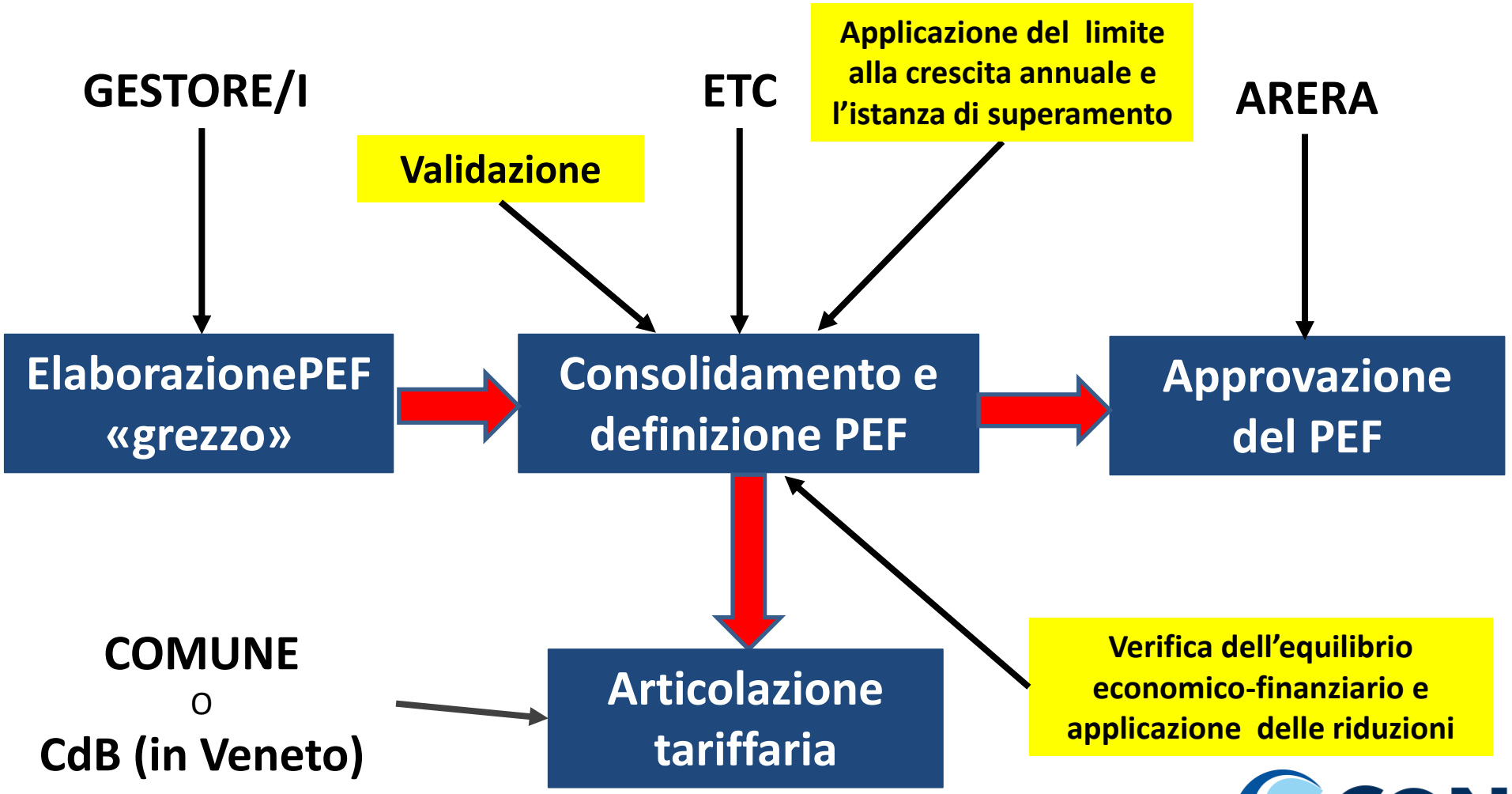

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Il processo di formazione del PEF

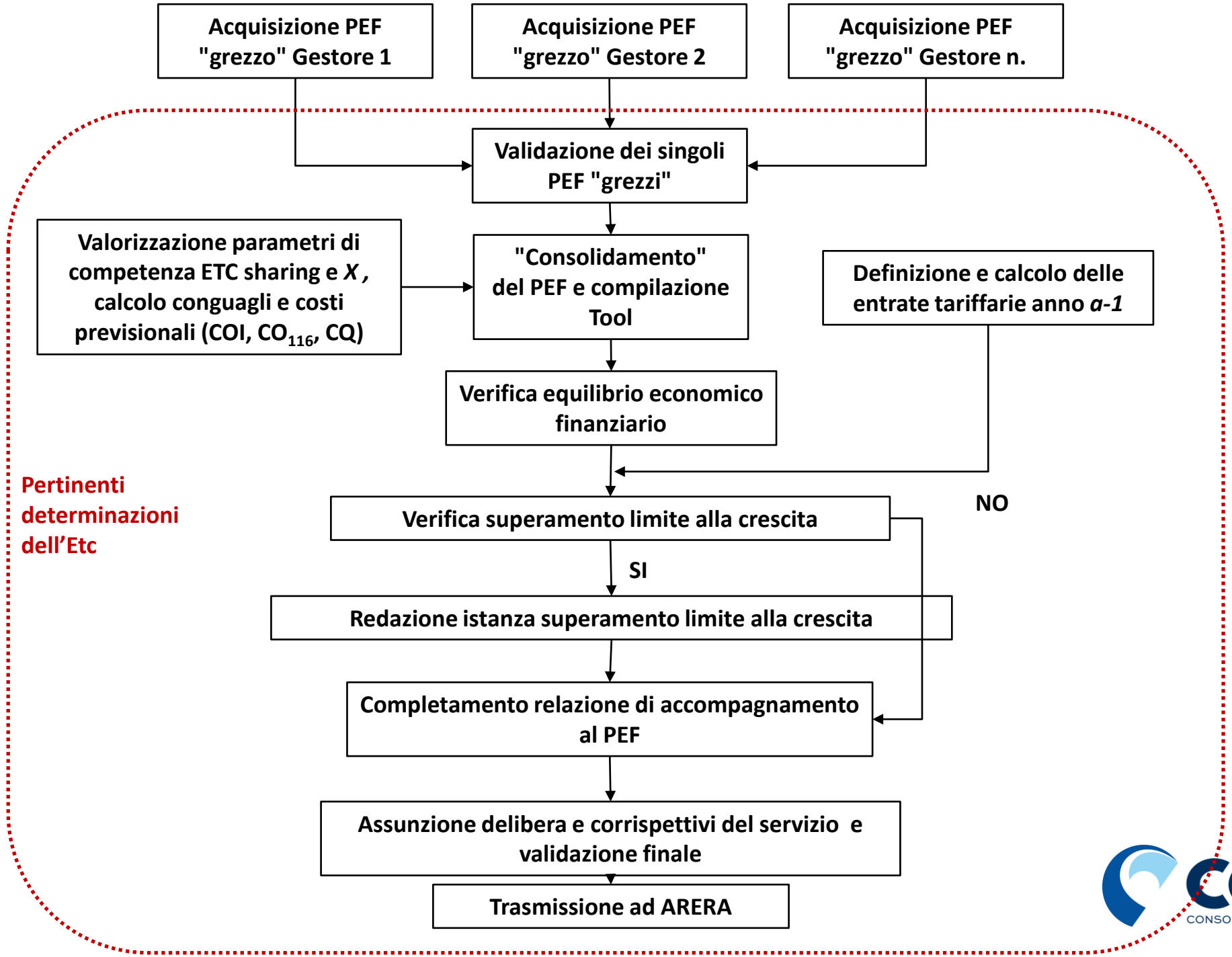

MTR2 necessita di «procedura partecipata con il gestore» e collaborazione tra Comune ed ETC

Per adempiere alle disposizioni previste nel MTR2 è NECESSARIA una propedeutica attività di collaborazione e condivisione tra ETC e Gestore.
In particolare le attività di: validazione, verifica dei driver di ripartizione, definizione dei diversi costi previsionali, verifica dell'equilibrio economico finanziario, applicazione eventuale delle riduzioni ai costi massimi (rid. 4.6) e in generale la scelta dei vari coefficienti di sharing e produttività è conseguente ad una conoscenza precisa del servizio, della qualità dello stesso, degli obiettivi di RD% e riciclaggio oltre che delle modalità di rendicontazione dei costi del gestore.

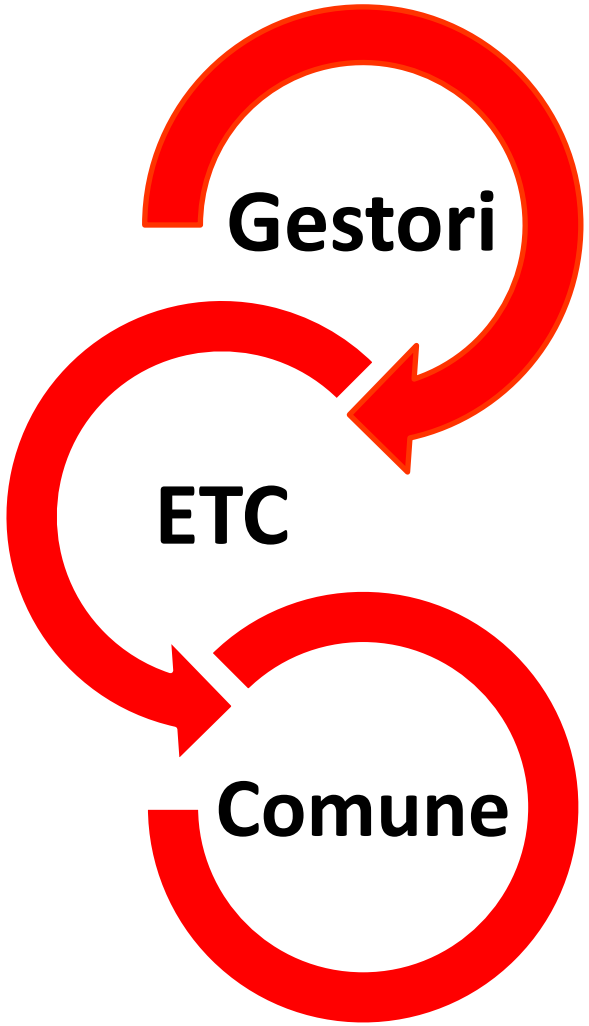

ARERA

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Ente Territorialmente Competente

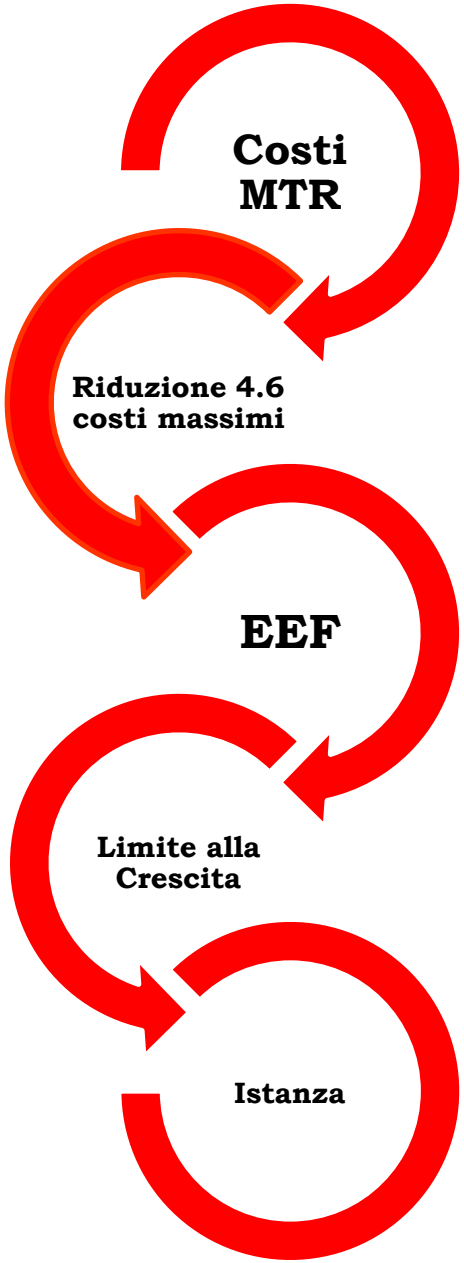

Riduzione disposta dal ETC al riconoscimento di alcune componenti di costo (riduzione 4.6 del. n° 363/21)

Dalla DELIBERA n. 363-21

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, **le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi**. È comunque possibile, **in caso di equilibrio economico finanziario (EEF) della gestione**, **applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al PEF, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente**, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ETC ha ampia facoltà di ricorrere alla riduzione 4.6 ma deve sempre verificare attentamente l'EEF della gestione

Cos'è l' Equilibrio Economico Finanziario (EEF)

L'equilibrio economico è condizione essenziale per il funzionamento dell'impresa; **si realizza quando i ricavi coprono i costi e residua per differenza una marginalità, che rappresenta l'utile.**

Con il termine **"equilibrio finanziario"** si intende invece la capacità mantenuta nel tempo da parte di un'impresa di disporre del capitale monetario necessario per far fronte agli obblighi di pagamento (per investimenti, servizi, remunerazione del capitale, etc.) attraverso la liquidità generata , da realizzi, o mediante nuovi finanziamenti resi economicamente sostenibili dai ricavi della gestione, realizzando quindi **la condizione che consente all'impresa di mantenere sempre in equilibrio le entrate e le uscite monetarie senza compromettere l'equilibrio economico.**

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

La verifica dell'equilibrio economico finanziario e la collaborazione con il gestore

L'accertamento dell'equilibrio economico finanziario della gestione rappresenta una fase importante che è stata rafforzata nel procedimento di definizione delle predisposizioni tariffarie.
Questa fase ora deve essere condotta dedicando una specifica attenzione e attivando un dialogo costante e continuo con il/i gestore/i relativamente all'andamento economico finanziario della gestione.

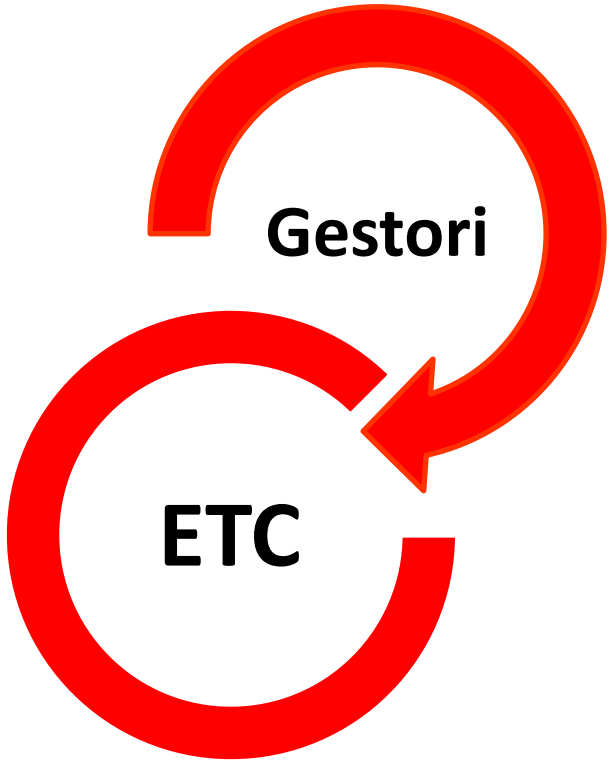

Verifica EEF

La Sentenza TAR BRESCIA n 636/2024 del 15/07/2024 (1/1)
Relazione tra contratto e disciplina regolatoria MTR2

- *Il Comune ha considerato insuperabile il corrispettivo contrattuale rivalutato (applicazione ISTAT), limitando di conseguenza il riconoscimento tariffario a una parte soltanto dei costi documentati dalla ricorrente;*
- *Il ricorrente lamenta la mancanza di due condizioni necessarie per l'applicazione di tariffe inferiori a quelle risultanti dal MTR-2 (equilibrio economico-finanziario della gestione; indicazione delle componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che il Comune non ritiene di coprire integralmente);*
- *le componenti di costo non coperte integralmente (circa 185 K€) sono state indicate solo in un foglio excel inviato alla ricorrente …*
- *Il ricorrente evidenzia la violazione dell'art. 1 comma 527-f della legge 27/12/2017 n. 205 e nell'intralcio al potere regolatorio dell'ARERA, in quanto le deliberazioni in materia tariffaria integrerebbero ex lege i contratti di appalto ai sensi dell'art. 1339 c.c.*
- *Il Comune non è quindi obbligato a riconoscere per intero l'adeguamento contrattuale dei costi unitari all'inflazione, benché inferiore al limite risultante dall'applicazione del MTR-2, e neppure a riconoscere un adeguamento pari al suddetto limite, ma **per fare questo deve dimostrare che la gestione rimarrebbe in equilibrio anche senza l'adeguamento nella misura massima consentita** (v. art. 4.6 della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021). L'art. 4.6 della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021 impone al Comune di affrontare il problema dell'attuale sostenibilità finanziaria della gestione **solo qualora non intenda concedere al gestore l'intero incremento derivante dall'applicazione dei parametri del MTR-2.***
- *… manca un vero e proprio apparato motivazionale, in quanto i costi ritenuti inefficienti sono meramente elencati in un foglio excel, e non è chiaro per quali ragioni non siano considerati in linea con il benchmark di una gestione virtuosa, … il Comune ha ritenuto satisfattivo per il gestore l'aggiornamento degli importi con la variazione ISTAT, secondo quanto previsto nel contratto, ma in questo modo ha disapplicato il MTR-2 in una parte essenziale, eliminando la necessaria correlazione tra i costi del servizio e il livello tariffario che deve assicurare una gestione non in perdita.*
- *Il metodo tariffario non può essere la camera di compensazione per rimediare a errori di impostazione dell'offerta, perché questo implicherebbe un trasferimento del rischio di impresa dall'aggiudicatario agli utenti del servizio, e a livello generale introdurrebbe un incentivo alla presentazione di offerte prossime al limite di sostenibilità finanziaria.*

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

La Sentenza TAR BRESCIA n 636/2024 del 15/07/2024 (2/1)
Relazione tra contratto e disciplina regolatoria MTR2

- *il Comune effettui una nuova valutazione del PEF e degli atti connessi, esaminando singolarmente le voci di costo escluse, per stabilire motivatamente se possano essere considerate efficienti o meno.*
- *Una volta ridefinito su questo presupposto il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, dovrà essere ripetuta la scelta se concedere in tutto o solo in parte l'incremento del corrispettivo alla ricorrente, evidenziando, in caso di attribuzione parziale, il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.*

CONCLUSIONI

1. ***Il ricorso deve essere parzialmente accolto.***
2. ***L'accoglimento viene espresso attraverso una pronuncia di accertamento, senza annullamento delle tariffe;***
3. ***L'effetto conformativo della pronuncia vincola il Comune entro 90 giorni dal deposito della presente sentenza a ripetere l'esame del PEF e degli atti connessi, e a pronunciarsi con un nuovo provvedimento nel rispetto delle indicazioni formulate nella presente sentenza. Viene fatto salvo il diritto della ricorrente all'eventuale conguaglio a decorrere dalla data di notifica del ricorso, senza interessi legali fino alla quantificazione degli importi;***
4. ***Le difficoltà applicative che i Comuni possono incontrare nel ricondurre i contratti in essere all'interno del metodo tariffario giustificano la compensazione delle spese di giudizio.***

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR2)

1 formula

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il limite alla crescita è la condizione che determina l'ammontare complessivo dei costi

ρa è limite alla crescita delle tariffe

$$\sum T_a = \sum T_{a-1} \times (1 + \rho_a)$$

Circa 30 formule + Tool

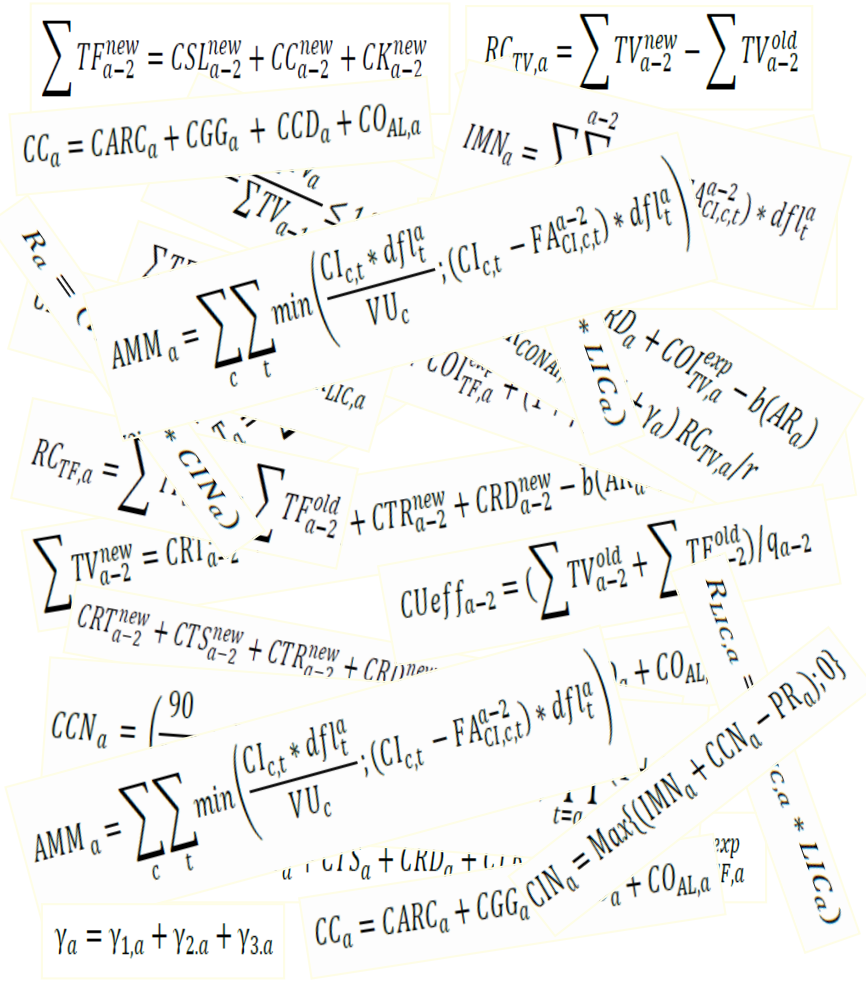

$$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$$

Confronto e scelta del valore minimo tra i due fabbisogni tariffari

Il Limite alla crescita tariffaria

new

Il limite alla crescita tariffaria (ρ_a) rispetto all'anno precedente, per gli anni dal 2024 al 2025, non può superare, il valore del 9,60%

ARERA, inoltre, chiarisce che il limite si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario e non al singolo corrispettivo dovuto a ciascun gestore: nel caso in cui vi siano più gestori operanti in uno specifico ambito tariffario, pertanto, l'ETC dovrà valutare quale sia la specifica dinamica di variazione del corrispettivo del singolo gestore, in modo da garantire che il corrispettivo complessivo rispetti il limite alla crescita.

Evoluzione del limite alla crescita	
MTR1	6,6%
MTR2 (22-23)	8,6%
MTR2 (24-25)	9,6%

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2024-2025

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$ — LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE

dove:

Attuale parametro MTR-2: 1,7%

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

- rpi_a: Tasso di inflazione programmata (**2,7%**)
- X_a: Coefficiente di recupero di produttività (0,1%÷0,5%)
- QL_a: Coefficiente per il miglioramento della qualità
- PG_a: Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale

QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	PERIMETRO GESTIONALE (PG_a): Nessuna variazione nelle attività gestionali	PERIMETRO GESTIONALE (PG_a): Presenza di variazioni nelle attività gestionali
Mantenimento dei livelli di qualità	Schema I Fattori per calcolare il limite: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	Schema II Fattori per calcolare il limite: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
Miglioramento dei livelli di qualità	Schema III Fattori per calcolare il limite: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 4\%$	Schema IV Fattori per calcolare il limite: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

new

Due ulteriori parametri:
- $C116_a$ per tenere conto delle necessità di copertura delle componenti $CO^{exp}_{116,TV,a}$ e $CO^{exp}_{116,TF,a}$
- CRI_a che intercetta i maggiori oneri sostenuti **riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori di produzione** nel 2022 e 2023. Tale coefficiente può essere valorizzato **entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula**

Necessità di contemperare segnali di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale (**tenuto conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità in via di definizione**)

CRIa

Parametri Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

Parametro	Note	Valore Min-Max
rpi_a	Inflazione programmata	**2,7%**
X	Recupero produttività	**0,1-0,5%**
QLa	Miglioramento Qualità	**0-4,0%**
PGa	Modifiche Perimetro	**0-3,0%**
C_{116}	Scostamenti decreto 116	**0-3,0%**
CRIa	Dinamica Prezzi	**0-7%**
ρ_a	**Limite alla crescita**	**9,6%**

new

new

new

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Limite alla crescita tariffaria

X_a

Recupero di produttività
0,1%-0,5%

X è determinato dall'ETC tra lo **0,1%** e lo **0,5%**, sulla base

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$)e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari. NB $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$

	Cu*eff* $_{a-2}$ > Benchmark	Cu*eff* $_{a-2}$ ≤ Benchmark
LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO **$(1+\gamma_a) \leq 0,5$**	Fattore di recupero produttività: $0,3\% \leq X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
LIVELLO AVANZATO **$(1+\gamma a) > 0,5$**	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a < 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Differenza tra inflazione programmata e tasso di inflazione usato per l'adeguamento dei costi

Inflazione programmata rpi_a usata nella formula del limite alla crescita dell'aggiornamento.

Il **tasso di inflazione** Ia dei costi relativo all'anno *a* è inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (**FOI esclusi i tabacchi**) nei mesi da luglio dell'anno *(a-1)* rispetto a giugno dell'anno successivo.

Valori Numerici assegnati dalla Autorità

- $rpi_{2020-2023}$ **= 1,7%**
- $rpi_{2024-2025}$ **= 2,7%**

- $I2018$ **= 0,70%**
- $I2019$ **= 0,90%**
- $I2020$ **= 1,10%**
- $I2021$ **= 0,10%**
- $I2022$ **= 0,20%**
- $I2023$ **= 4,50%**
- $I2024$ **= 8,80%**
- $I2025$ **= 0,00%**

new

Regimi di responsabilità estesa del produttore

EPR e costi efficienti

new

I regimi di responsabilità estesa del produttore (REP o EPR) sono volti ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la **responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto**, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

I produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Costi della raccolta differenziata Art 178 ter dlgs 152/06

I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché' lo stesso:

a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:

- 1) **costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;**
- 2**) costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione** in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
- 3) **costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi** di cui al comma 1, lettera b);
- 4) **costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti** a norma del comma 1, lettera e);
- 5**) costi della raccolta e della comunicazione dei dati** a norma del comma 1, lettera c);

c) **non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.**

Accordo di comparto

4… Il principio della copertura finanziaria dei costi… può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, …, a condizione che:…… d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

5. **La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.**

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Art 222 D.lgs 152 06 determinazioni sui costI efficienti a cura di ARERA

Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ***ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio*** *(…). In particolare: (…) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (…).*

I servizi ..sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. …)'.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

I ricavi ed i costi nell'aggiornamento del Mtr-2

I servizi della raccolta differenziata degli imballaggi sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori (nella misura almeno dell'80 per cento.)

$AR^{AGG}_{SC_si,a}$ ⇢ $AR_{SC_si,a}$ + $AR_{si,a}$

- $AR_{SC_si,a}$: Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*
- $AR_{si,a}$: Ricavi realizzati dalla vendita degli imballaggi al di fuori dei sistemi di *compliance*

Ricavi dalla vendita degli imballaggi

$CRD^{AGG}_{SC_si,a}$ ⇢ $CRD_{SC_si,a}$ + $CC_{SC_si,a}$ + $CK_{SC_si,a}$

- $CRD_{SC_si,a}$: Quota dei costi operativi della raccolta differenziata connessi agli imballaggi
- $CC_{SC_si,a}$: Quota dei costi operativi comuni attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi
- $CK_{SC_si,a}$: Quota dei costi di capitale attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

Costi della raccolta differenziata degli imballaggi

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Costo della raccolta differenziata: dai maggiori oneri al riconoscimento pieno dei costi

Costi da inserire nel Crd (al lordo da eventuali ricavi):

N.B. Non vanno duplicati costi già inseriti nei costi comuni CC o nei costi di investimento Ck

- costo operatori impiegati direttamente nella raccolta;
- costo infrastrutture (inteso per la parte utilizzata per la frazione);
  - Autoparco / Parcheggio
  - Aree trasbordo /trasferenza
  - Centri di raccolta
- Costo automezzi
  - Quota ammortamento o leasing
  - Assicurazione/tasse
  - Carburante
  - Manutenzione
- Costo attrezzature (Sacchi a perdere, Bidoncini, Scarrabili, Campane, Cassonetti, etc)
  - Acquisto materiale di consumo o ammortamento
  - manutenzione (automezzi ed attrezzature)
- Costo gestione raccolta
  - Hardware e Software
  - Gestione documentale
- Costo servizi esterni raccolta (se non si hanno dati analitici si prende il totale)
- Costo avvio a riciclo (intesi come tutti i costi sostenuti che vanno dalla raccolta alla valorizzazione finale)
  - Stoccaggi intermedi
  - preselezione/cernita
  - Selezione
  - Smaltimento scarti
  - Trasporti e movimentazioni

Ruolo nodale assume la corretta compilazione dei costi della raccolta differenziata imballaggi nell'aggiornamento del Mtr-2

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Cronoprogramma costi della raccolta e monitoraggio

Vanno inseriti nel Pef in maniera integrale sia i costi della raccolta differenziata degli imballaggi che gli incassi, sono da evitare sottostime derivanti da compensazioni

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Ammontare dei contributi CONAI 2022 dati dal XIII RAPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO

$AR_{SC_si,a}$ ⇢ Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*

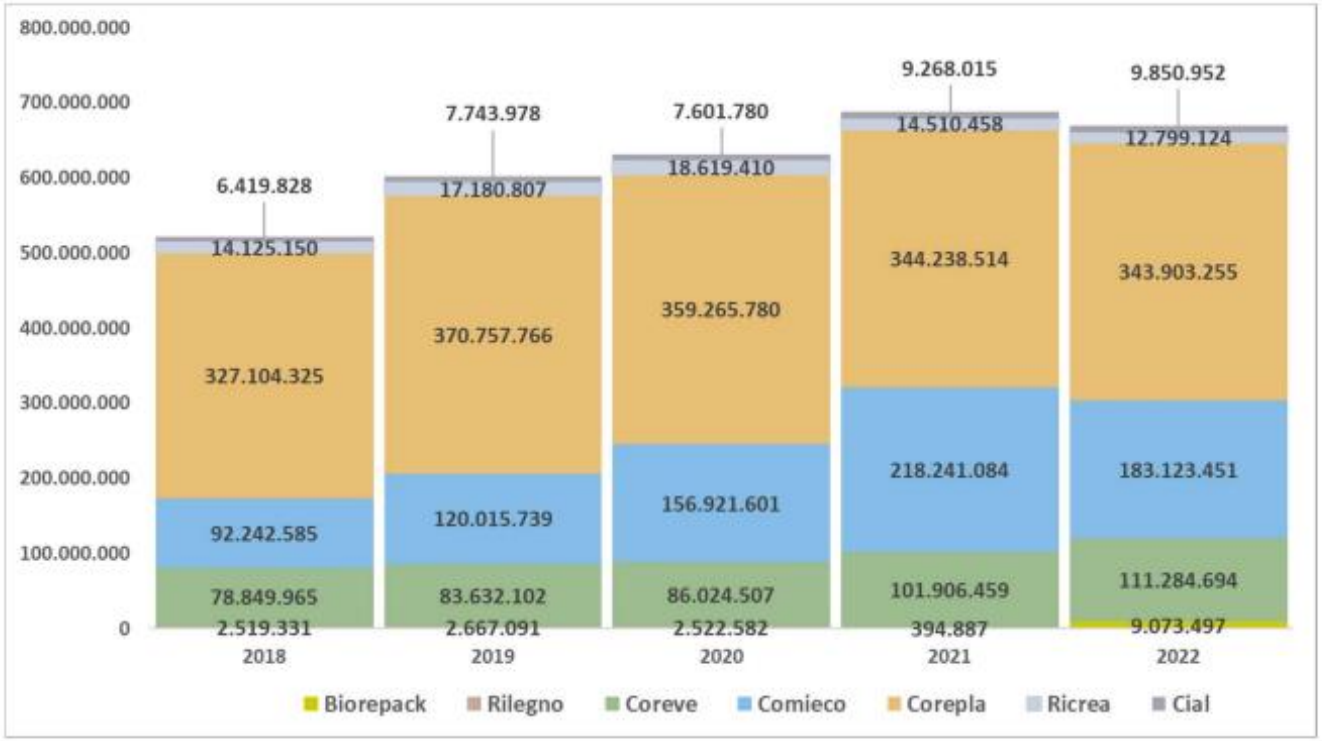

** I dati del Consorzio Rilegno dell'anno 2021 si riferiscono al solo bimestre gennaio - febbraio*

I contributi attuali provenienti da Consorzi si aggirano intorno ai 700 milioni di euro e sono basati sui maggiori oneri cioè sui costi differenziali rispetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani

Totale costo lordo gestione rifiuti Urbani Italia 10,5 mld €

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Il grado di copertura attuale stimato da Arera è il 42%

Tabella 2 Copertura degli oneri della raccolta differenziata in funzione dei diversi perimetri di costo e di ricavo

	$AR_{SC,a}$ (compresa FMS)	$AR^{*}_{SC,a}$ (compresa FMS)	$AR^{*}_{SC,a}$ (compresa FMS) + $AR_{ma,a}$	$AR^{*}_{SC_si,a}$	$AR^{AGG}_{SC_si,a}$
CRD_a	15%				
CRD^{*}_a		16%			
$CRD^{*}_{SC,a}$		34%			
			47%		
$CRD^{*}_{SC_si,a}$ solo da gestione diretta				50%	
$CRD^{*}_{SC_si,a}$					55%
$CRD^{AGG}_{SC_si,a}$					42%

Figura 2 Distribuzione degli ambiti tariffari in ragione del H_a rilevato nei PEF per l'anno 2022

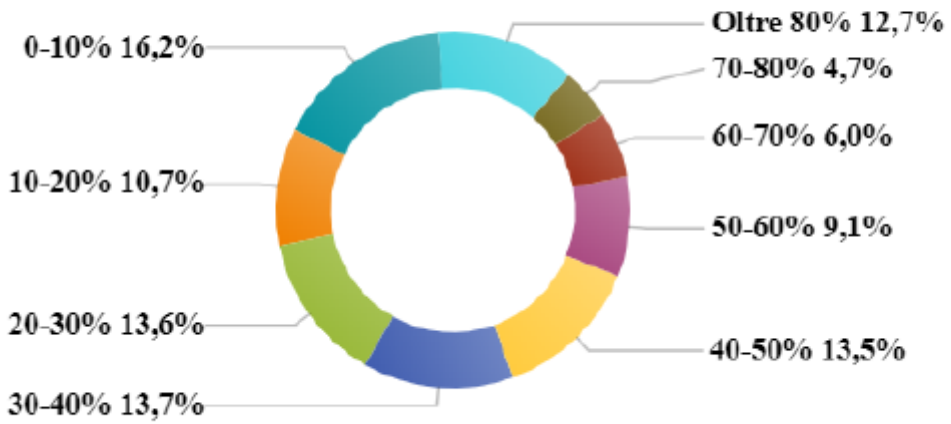

I costi da porre alla base della trattativa sono per Arera circa 1,5 miliardi di euro (da una stima Utilitalia i costi sarebbero circa 2 Miliardi di euro)

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Osservatorio Anci Conai
Sito www.osservatorioraccoltadifferenziata.it

N.B. esiste un sito analogo per Coripet:
http://bancadaticoripet.anci.it/

OSSERVATORIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Login

- Home
- Accordo Anci - Conai
- Dati Raccolta Differenziata
- Conferimenti e corrispettivi
  - ACCIAIO - RICREA
  - ALLUMINIO - CIAL
  - CARTA - COMIECO
  - LEGNO - RILEGNO
  - PLASTICA - COREPLA
  - BIOPLASTICA - BIOREPACK
  - VETRO - COREVE

Parametri di ricerca inseriti per **corepla**

Anno: **2021** - Regione: **Sicilia - Tutte le province - Tutti i comuni**

Cerca...

10

CSV

Dati Comune (codice ISTAT)	Dati Comune (Denominazione)	Dati Comune (Popolazione)	Corrispettivo €/abitante annuo	Conferito (t)
081001	Alcamo	44.857	5,0170	835,60
081002	Buseto Palizzolo	2.763	6,5478	57,58
081003	Calatafimi-Segesta	6.288	6,3708	157,38
081004	Campobello di Mazara	11.470	4,6469	265,67
081005	Castellammare del Golfo	14.644	8,6743	511,35
081006	Castelvetrano	30.280	6,3246	590,89
081007	Custonaci	5.357	7,4060	139,25
081008	Erice	26.373	5,3919	499,03
081009	Favignana	4.303	8,7810	219,76
081010	Gibellina	3.876	2,8985	34,62

Showing page 1 of 39

First ‹ 1 2 3 4 5 … 39 › Last

CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Determinazione del valore dell'indicatore Ha

A partire da tre valori inseriti dal gestore, AR_{SC_si}, AR_{si} e CRD_{SC_si}, i valori di $AR^{AGG}_{SC_si,a}$ e $CRD^{AGG}_{SC_si,a}$ sono determinati con automatismi di calcolo

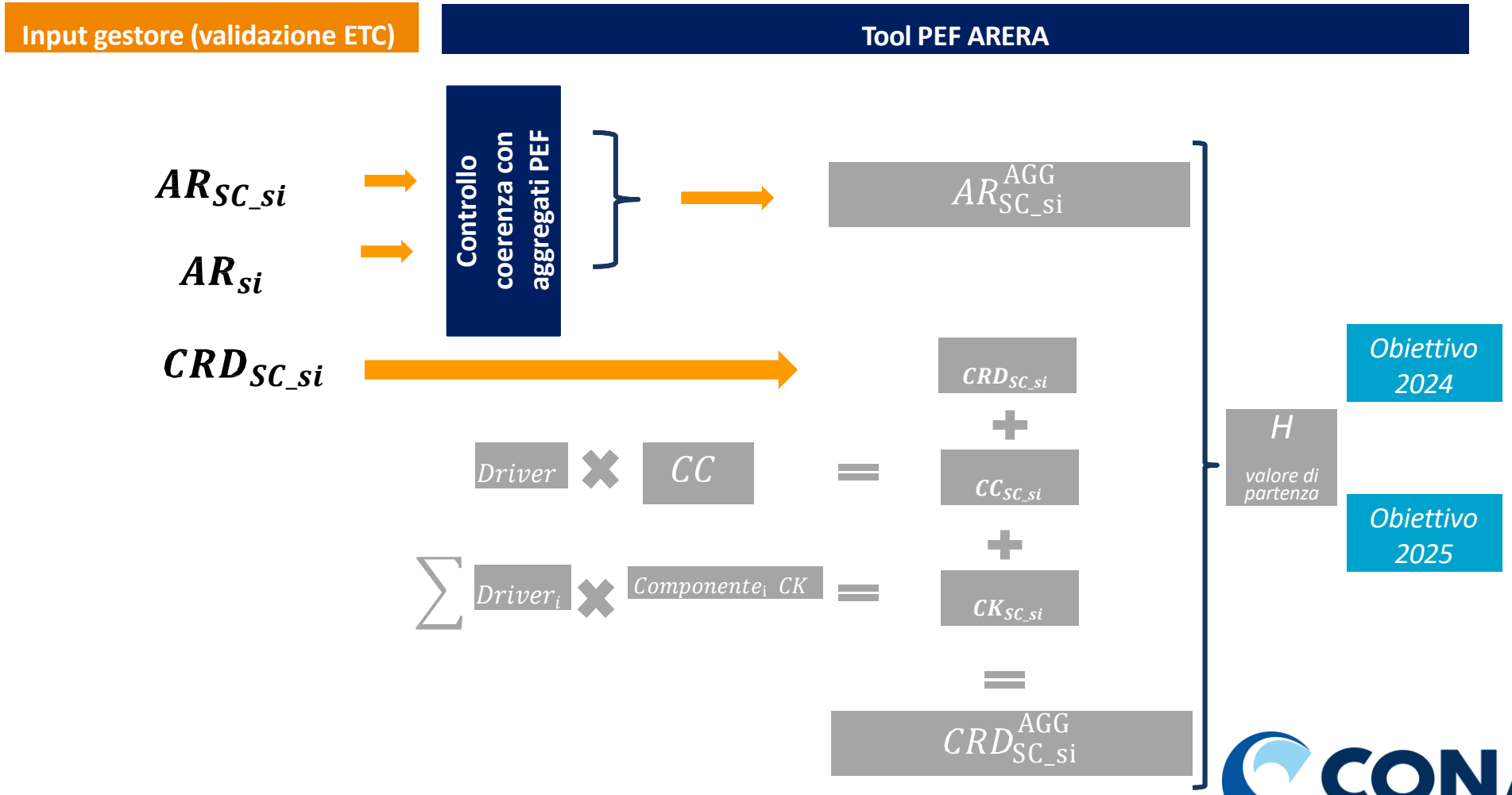

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Calcolo Eta: default option

Dati di input ----> **Variabili necessarie alla determinazione dell'indicatore H:**

AR_{SC_si}, AR_{si} e CRD_{SC_si}

Ordinaria

Riclassificazione della componente CRD_{SC_si} da parte dell'ETC

Introduzione di un limite inferiore al valore della componente CRD_{SC_si} dichiarato dal gestore, al fine di scoraggiare comportamenti opportunistici volti a sottostimare il valore di tale componente, conseguendo un valore più elevato dell'indicatore H_a (e, dunque, un minore obiettivo annuale di miglioramento)

Default

Modalità semplificate di determinazione della componente CRD_{SC_si} nel caso di effettive difficoltà di ricostruzione dei dati necessari

Individuazione di strumenti finalizzati a **disincentivare il ricorso a tale modalità semplificata**

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Delega Anci Conai

*Fac–simile di delega (**da riportare su carta intestata del soggetto delegante**[1]) approvato dal Comitato di verifica Anci-Conai il 00/00/2014*

Le deleghe non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.le
_____[2]
_____
_____

E p.c. Spett.le[3]
_____
_____
_____

Luogo, data

Oggetto: Delega per sottoscrizione Convenzione con il Consorzio di Filiera _____ in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto in data __/__/____ ed ai suoi allegati tecnici.

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente delega nell'ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio di Filiera e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l'omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunciarVi la revoca della presente delega

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Subdelega

ALLEGATO F SUBDELEGA

Facsimile subdelega

Da compilarsi da parte del soggetto delegante su carta intestata[1]

Le subdeleghe non conformi al presente modello non saranno accettate.

Il delegante sarà il soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a prescindere dalla forma di gestione prescelta (appalto/concessione a terzi, società mista, società in house).
[2] Il subdelegato dovrà essere in possesso dei requisiti indicati nell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica e nella Convenzione Locale Tipo

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente subdelega, in particolare anche nell'ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio di Filiera e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l'omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente subdelega mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento.
Vi rammentiamo che l'esercizio di tale facoltà di revoca comporterà la risoluzione *ex* art. 1353 c.c. della Convenzione da Voi sottoscritta in forza della presente subdelega.

L'indicatore eta non ha effetti per il biennio 2024-25 nella determinazione del PEF

Monitoraggio del progressivo miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata tramite l'introduzione dell'indicatore H_a

$$H_a = \frac{AR^{AGG}_{SC_si,a}}{CRD^{AGG}_{SC_si,a}}$$

$AR^{AGG}_{SC_si,a}$ ⇢ Ricavi riconosciuti ai rifiuti da imballaggio

$CRD^{AGG}_{SC_si,a}$ ⇢ Costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale

new

Nella relazione di accompagnamento compare il «Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata»
L'ETC argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H_2024 e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0{,}010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0{,}015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0{,}020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0{,}025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0{,}030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0{,}035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0{,}040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0{,}050$

In esito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024}, sono determinati gli obiettivi annuali sulla base del posizionamento in una delle classi

A partire dall'annualità **2026**, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento assegnati nel 2024 e 2025, sarà valorizzata una **componente incentivante di costo operativo, finalizzata a promuovere la valorizzazione dei materiali derivanti dai rifiuti urbani**, determinata in misura proporzionale alla distanza dall'obiettivo di miglioramento

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Regolazione della qualità: panoramica generale

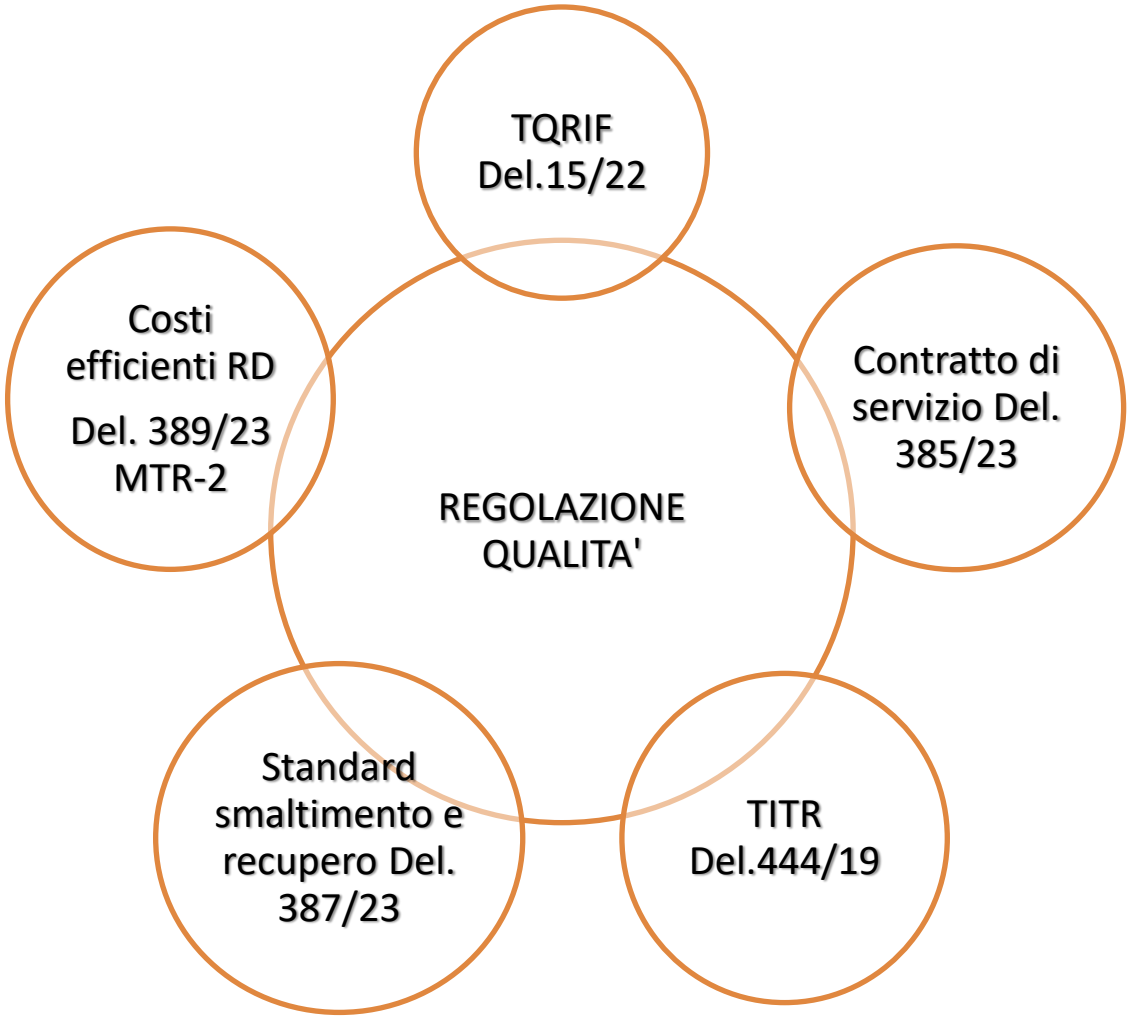

La regolazione della qualità disciplina gli aspetti di trasparenza verso gli utenti (TITR), gli elementi di qualità contrattuale (TQRIF) e tecnica (evidenziati sia nel TQRIF per continuità e sicurezza del servizio che nella del. 387/23 per gli aspetti più tecnici legati alla raccolta e al trattamento).

La regolazione della qualità è coordinata alla regolazione tariffaria, che consente di ancorare gli aspetti qualitativi del servizio ai costi riconosciuti al Gestore che determinano la tariffa applicata agli utenti.

La cornice dentro la quale si innestano tali dinamiche è il contratto di servizio.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Delibera 15/2022/R/rif e Allegato A

TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)

Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.

Carta della qualità delibera Arera 15/2022

L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito *web* del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono,

Deve:

- essere conforme alle disposizioni del TQRIF,
- indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori
- contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione
  - degli obblighi di servizio
  - degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità,
  - degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Schemi regolatori e prime scadenze

L'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Inquadramento normativo e oggetto del provvedimento delibera 387/2023

L'articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha integrato l'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 come segue:

«1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) **definisce** *(…)* ***adeguati*** **standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti***.»*

Deliberazione 387/2023/R/RIF

Incrementare la valorizzazione economica dei materiali raccolti considerando il contributo della raccolta differenziata e del parco impiantistico del trattamento

Obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della RD e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

- **Introduzione di un primo *set* di indicatori** che consenta di monitorare le rese quantitative e qualitative della **raccolta differenziata** e l'affidabilità e le *performance* dell'infrastruttura esistente con riferimento agli **impianti di trattamento**
- **Implementazione di una infrastruttura immateriale di dati sulle *performance* effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento**, per l'individuazione di **standard e obiettivi da associare agli indicatori**

Dati e informazioni dal monitoraggio

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Approccio delibera 387/23 (monitoraggio RD e impianti)

- **Novità della disciplina per il settore:** introduzione della qualità tecnica e commerciale nel settore dei rifiuti urbani (fase raccolta e trattamento)
- **Carenza di dati disponibili** sulle *performance* dei gestori della raccolta e trasporto e degli impianti di trattamento

APPROCCIO GRADUALE E ASIMMETRICO

Obblighi di monitoraggio e trasparenza a partire dal 1 gennaio 2024, attraverso l'introduzione di un *set* di indicatori

→ Registrazione e comunicazione ad ARERA dei valori degli indicatori

Implementazione di un'infrastruttura immateriale di dati sulle *performance* effettive dei gestori, rispetto al *set* di indicatori adottato

→ Popolamento dell'infrastruttura immateriale di dati

Rinvio a successivo provvedimento la definizione degli standard e dei relativi obiettivi di mantenimento/miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, tenendo conto delle situazioni di partenza e del differente livello di sviluppo tecnologico anche nell'ambito della stessa filiera

→ Definizione di standard e obiettivi di mantenimento/miglioramento a partire dai dati acquisiti

Promuovere la pressione competitiva

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Monitoraggio sull'efficienza della RD e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

Del 387/23

Definizione indicatori e ambito di applicazione

Categorie di Indicatori

Efficienza e qualità della raccolta differenziata	efficacia nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale	Gestore raccolta e trasporto Gestore impianto compostaggio /digestione anaerobica
Efficienza nella gestione degli scarti	incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e relative modalità di gestione	Gestore impianto compostaggio /digestione anaerobica Gestore impianto id incenerimento
Continuità del servizio	affidabilità del sistema infrastrutturale, (numero e durata delle interruzioni)	Gestore impianto di trattamento meccanico/ meccanico biologico Gestore discarica
Qualità commerciale della filiera	modalità di gestione del rapporto con l'utente conferitore (reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione)	

Obblighi di trasparenza, comunicazione e monitoraggio

- pubblicazione contenuti informativi minimi su sito web (gestori impianti);
- comunicazione annuale dei dati all'Autorità da parte di ETC (tramite gestore di raccolta e trasporto) e dei gestori degli impianti trattamento;
- obblighi di registrazione da parte di gestore raccolta e trasporto e di gestore impianti trattamento

Sono definiti una decina di indicatori ma solo l'indicatore R1 impatta sul PEF

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Qualità tecnica e commerciale e impatti sul corrispettivo tariffario

new

Il Macroindicatore R1

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 387/2023/R/RIF Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Calcolo indicatore R1: Efficienza e Qualità della RD

A quali filiere di imballaggi si applica:

- Plastica
- Carta
- Vetro
- Alluminio
- Acciaio

incluse frazioni merceologiche similari quando previste dagli accordi

new

- imballaggi in bioplastica (Biorepack)

Non si applica al legno (non è stato raggiunto l'accordo) e nemmeno agli altri sistemi di compliance (RAEE, olii, pile e accumulatori)

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi ERP - Macro-indicatore R1 differenziata – fase della raccolta

Macro-indicatore R1– Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi ERP

Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

Scuola IFEL

$$Efficacia^{a}_{Avv_RIC_{RD_sc}} = Eff^{a}_{RD_sc} \; x \; QLT^{a}_{RD_sc}$$

- Valutare la capacità del sistema di raccolta di massimizzare la quantità di rifiuti valorizzabile e i relativi ricavi
- Rafforzare la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

MTR-2

Determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance sul livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Valutazione soddisfacente in base al valore del macro-indicatore R1

Valorizzazione del **coefficiente $\gamma_{2,a}$** (efficacia del riciclo) con valutazione soddisfacente solo nel caso in cui il valore sia **maggiore di 0,85**

valore calcolato assumendo: i) $Eff_{RD_sc,a}$ pari alla media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra; ii) $QLT_{RD_sc,a}$ pari a 1

ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Filiere Imballaggi Cellulosici (selettiva)

Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI COMIECO

Carta – Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone[2]		
Fascia di qualità	**Anno 2022**	**Anno 2023**
	€/ton	€/ton
1° Fascia	121,66	132,85
2° Fascia	91,25	99,64
3° Fascia	60,83	66,43
4° Fascia – cat. A	48,66	53,14
4° Fascia – cat. B	30,42	33,21
4° Fascia – cat. C	18,25	19,93

Fasce di qualità ed entità del corrispettivo riconosciuto per gli imballaggi da raccolta selettiva in Convenzione IN

RACCOLTA SELETTIVA				
Fasce qualitative	**Limiti**	**% corrispettivo riconosciuto**	**note**	
1° Fascia	f.e. ≤ 1,5%	100% *	in assenza di analisi qualità, il rifiuto è classificato in fascia 1	corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%
2° Fascia	1,5% < f.e. ≤ 4%	75% *	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato **	
3° Fascia	f.e. > 4%	50% *		
4° Fascia			f.e. + f.sm.s. > 10%	l'impianto è obbligato a non accettare in convenzione tutti i carichi con f.e. > 15%
4° Fascia - cat. A	f.e. < 1,5%	40%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato **	
4° Fascia - cat. B	1,5% < f.e. ≤ 4%	25%		
4° Fascia - cat. C	4% < f.e. ≤ 10%	15%		
4° Fascia - cat. D	f.e. > 10%	0%		

** Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤10%*

*** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti all'impianto sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e l'impianto.*

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

FOCUS SHARING

Entrate tariffarie Variabili

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO^{exp}_{116,TV,a} + CQ^{exp}_{TV,a} + COI^{exp}_{TV,a} - \mathrm{b}_a(AR_a) - b_a(1+\omega_a)AR_{sc,a} + RCtot_{TV,a}$$

$$-\mathrm{b}_a(AR_a) - b_a(1+\omega_a)AR_{sc,a}$$

Maggiore sono **b** e **ω** minori saranno le tariffe

Minore sono **b** e **ω** maggiore sarà lo sharing a favore del gestore

Quantificazione dello sharing

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato = $b(AR,a)$

	Utenti	Gestore
b=(0,3) massimo beneficio al gestore	30%	70%
b=(0,6) minimo beneficio al gestore	60%	40%

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Modulazione ωa in funzione della soddisfazione nel rispetto degli obiettivi di RD e preparazione per il riutilizzo e riciclo

Anni 2024-25

Solo se R1≥ 0,85 la valutazione è soddisfacente

	RD% soddisfacente	RD% Insoddisfacente
Riciclo Soddisfacente	**ωa = 0,1**	**ωa = 0,3**
Riciclo Insoddisfacente	**ωa = 0,2**	**ωa = 0,4**

NB il valore di γ_1 non entra nell'algoritmo numerico del MTR e serve solo come espressione del giudizio ai fini della scelta di ω_a invece il γ_2 è vincolato dal valore di R1 >=85% Soddisfacente

Novità un parametro legato alla qualità della gestione determina l'ammontare tariffario

Contratto di Servizio e bando tipo

new

Contratto di Servizio

Schema tipo di contratto di servizio

Deliberazione 385/2023/R/rif del 03 agosto 2023

Bando tipo

Documento per la consultazione 514/2023/R/rif del 07 novembre 2023

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Inquadramento generale contratto e bando

Schema tipo di contratto di servizio
Deliberazione 385/2023/R/RIF

- Definizione di contenuti minimi essenziali richiesti dalla normativa vigente
- Rinvio al bando tipo per alcuni profili relativi ai criteri di determinazione del corrispettivo
- Eterointegrazione dei contratti in essere in forza del potere riconosciuto all'Autorità dalla l. 481/95

Schema tipo di bando di gara
Documento per la consultazione 514/2023/R/RIF

- Illustrazione degli elementi di inquadramento generale che l'Autorità intende seguire per la definizione dello schema tipo di bando di gara
- Le proposte si concentrano sugli elementi del bando di gara in grado di riflettere le peculiarità economiche, tecniche e industriali del servizio di gestione dei rifiuti (es. importo a base di gara, criteri di aggiudicazione offerte)

Obiettivo: definizione di contenuti minimi, volti **a garantire maggiore uniformità degli atti che disciplinano le procedure per l'affidamento della gestione integrata** dei rifiuti urbani al **fine di promuovere la concorrenza** e **migliorare la qualità e l'efficienza assicurando il necessario sviluppo degli investimenti e dell'innovazione** in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini

Art. 203, commi 1-2 TUA e articoli 7 comma 2 e 24, comma 2, d.lgs. 201/22

Art. 7, comma 2 e Art. 15, d.lgs. 201/22
Deliberazione 50/2023/R/RIF

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022 , n. 201 .
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Art. 7 **Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete**

1. **Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17,comma 2.**

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Contratto di servizi

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 385/2023/R/RIF
SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI

I contratti di servizio in essere devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Contratto di servizio

REGOLAZIONE ARERA NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI: CONTRATTI DI SERVIZIO

Guida alla lettura e all'applicazione della delibera 385/2023/R/rif

Luglio 2024

https://www.anci.it/da-comuni-e-gestori-guida-allapplicazione-della-regolazione-arera-ai-contratti-di-servizio

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI **4**
Articolo 1 Definizioni 4
Articolo 2 Oggetto e finalità 4
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato 5
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato 5
Articolo 5 Durata dell'affidamento 6

TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO **7**
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale 7
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale 7
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento 7
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento 8
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario 9
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario 9
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio 10

TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO **10**
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza 10

TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI **11**
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente 11
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore 11

TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI **12**
Articolo 16 Obblighi del Gestore 12
Articolo 17 Programma di controlli 13
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo 13

TITOLO VI PENALI E SANZIONI **14**
Articolo 19 Penali 14
Articolo 20 Sanzioni 14
Articolo 21 Condizioni di risoluzione 14

TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO **15**
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 15
Articolo 23 Trattamento del personale 16

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI **16**
Articolo 24 Garanzie 16
Articolo 25 Assicurazioni 17
Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto 17
Articolo 27 Allegati 18

PRINCIPALI EVIDENZE

- Coordinamento tra la **regolazione tariffaria applicabile** e le **clausole contrattuali** contenute nello schema tipo (con particolare riferimento ad estensione della durata dell'affidamento ed istanza di equilibrio economico finanziario)

- Contenuti **minimi** essenziali obbligatoriamente **richiesti dalla normativa vigente** in ordine allo schema di contratto di servizio e **autonomia contrattuale** delle Parti nello statuire contenuti ulteriori in ragione dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio

- Estensione, in accoglimento delle osservazioni prodotte in consultazione, delle tempistiche di adeguamento e trasmissione all'Autorità: nell'ambito della trasmissione delle **proposte di aggiornamento tariffario biennale per il periodo 2024-2025**

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Ambito di applicazione, perimetro e durata

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 3)

Il presupposto per l'applicazione dello schema tipo di contratto **è l'esistenza di un affidamento da parte dell'Ente territorialmente competente** del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (ovvero di una o più attività che lo compongono) **secondo una delle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente** (Cfr. articolo 14 del d.lgs. 201/22) :

- **affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica**
- **affidamento a società mista**
- **affidamento a società *in house***

Non applicabilità contratto di servizio a meri prestatori d'opera e in generale in tutti i casi in cui il servizio sia gestito dall'ETC in economia ➡ mancanza di alterità soggettiva tra affidante e affidatario

PERIMETRO (ART. 4)

- **In coerenza con perimetro definito da MTR-2**
- **Indicazione delle variazioni del perimetro:** con evidenza della valorizzazione economica delle medesime
- **Attività esterne:** definite all'articolo 1, comma 1.1, del MTR-2, con separata evidenza in apposita sezione del contratto

DURATA (ART. 5)

- **Commisurata** al tempo necessario per il recupero degli investimenti, facendo riferimento alle vite utili regolatorie, ferma restando la disciplina di settore
- **Può essere estesa entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente** (ad es. per nuove ingenti necessità di investimento o ritardi nelle procedure di affidamento), nei limiti previsti dalle norme vigenti

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Artt 6 e 7 Corrispettivo e Aggiornamento del corrispettivo

Corrispettivo: Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente. [INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ CHE LO COMPONGONO, PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO]

Aggiornamento del corrispettivo: L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Piano Economico Finanziario di Affidamento (artt. 8-9)

Modalità di compilazione

- **Redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22**, per gli **affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste**, **per l'intero periodo di durata dell'affidamento** (riporta - con cadenza annuale - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa);
- Si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario e dovrà comprendere almeno i seguenti elementi:
  - **Programma degli interventi e piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato**, anche **in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale**;
  - Specifica dei **beni**, delle **strutture** e dei **servizi disponibili** per l'effettuazione del Servizio affidato nonché il ricorso eventuale **all'utilizzo di beni e strutture di terzi**, o **all'affidamento di servizi a terzi**;
  - **Risorse finanziarie** necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono
  - **Sviluppato a partire dalla valorizzazione dei costi e dei ricavi riconosciuti al gestore** degli specifici servizi e attività oggetto di affidamento **nel periodo di riferimento della predisposizione tariffaria, reiterandone criteri e valorizzazioni fino al termine** dell'affidamento
  - Collegamento alla sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL" del portale telematico di cui all'articolo 31 del d.lgs. 201/22

Aggiornamento

- **Procedura partecipata tra e gestore ETC** (che valida e adotta lo schema proposto dal primo), nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento
- L'aggiornamento del Piano deve perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Piano economico di affidamento

- **Foglio di calcolo: Entrate tariffarie di riferimento post detrazioni di cui al comma 4.6 delibera 363/2021/R/Rif** $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$

	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo VARIABILE							
	2024					2025		
	gest1	gest2	gest3	totale Gestori	comune	gest1	gest2	gest3
CRT_a	-	-	-	-	-	-	-	-
CTS_a	-	-	-	-	-	-	-	-
CTR_a	-	-	-	-	-	-	-	-
CRD_a	-	-	-	-	-	-	-	-
$CO_{exp,116,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-
$CQ_{exp,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-
$COI_{exp,TV,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	n.d.	-	-	-	-
AR_a	-	-	-	-	-	-	-	-
$b(AR_a)$	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	n.d.	-	-	-	-
ω_a	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
b(1+ωa)	-	-	-	n.d.	-	-	-	-
$AR_{SC,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-
$b(1+\omega a)ARsc_{,a}$	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota residua relativa a $RCND_{TV}$								
Quota residua relativa alle componenti RCU_{TV}								
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento $COS_{exp,TV}$								
Scostamento $COV_{exp,TV}$								
Recupero $COI_{exp,TV}$ (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero $CQ_{exp,TV}$ (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero $CO_{exp,116,TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente								

IN_RCwacc&slic | IN_CTS_CTR_RC | IN_COexp-RC-T | IN_Detr 4.6 del_363 | IN_Rimd | IN_Calcolo H | CK_24-25 | CK_RD | T_ante_detr.4.6 | T_post_detr.4.6 | PEF | Tab

Mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (artt. 10-12)

- **Istanza di riequilibrio**: qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze **straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria** tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, **il gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio contenente:**
  - l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario
  - la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari
  - la proposta delle misure di riequilibrio da adottare
  - ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria
  - le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento

- **Misure di riequilibrio: una volta esperite le azioni previste dalla regolazione *tariffaria pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale** delle entrate tariffarie e **nel caso in cui le misure di risanamento attivabili non siano sufficienti a preservare i target stabiliti**:
  - revisione degli obiettivi assegnati al gestore, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti
  - modifica del perimetro o estensione della durata dell'affidamento, ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto
  - eventuali ulteriori misure definite dalle Parti

- **Procedura per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio**
  - **l'Ente territorialmente competente** decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione
  - l'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Contratto di servizio – obblighi in materia di qualità e trasparenza

Obbligo di allegare al Carta della Qualità del gestore

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

13.2 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni] Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

[INDICARE LE VARIAZIONI PROGRAMMATE, CON INDICAZIONE DELLE TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DI STANDARD E LIVELLI QUALITATIVI MIGLIORATIVI (O ULTERIORI) OVVERO AL PASSAGGIO IN UNO SCHEMA REGOLATORIO MIGLIORATIVO. IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE LE SUDDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]

13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

[INDICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI/PREMIANTI APPLICATI AL SERVIZIO AFFIDATO O LA SEZIONE DEL CONTRATTO OVE GLI STESSI SONO RIPORTATI.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente e gestore(14 e 15)

L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Il Gestore è obbligato a:

a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;

b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Obblighi del gestore 2/2 (15 e 16)

g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;

i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

16.1 Il Gestore predispone con cadenza …… una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a …… anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua **proprietà** con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Programma ed esecuzione dei controlli (Art 17 e 18)

17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Penali e sanzioni (Art 19 e 20)

Penali Articolo 19

- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 Sanzioni

20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Schema di contratto di servizi prevede penali per il mancato raggiungimento dei livelli di qualità

Condizioni di risoluzione art21

Articolo 21 Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

Procedura di cessazione e subentro (art. 22)

ETC avvia la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno **dodici mesi** prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, **entro tre mesi** dall'avvenuta cessazione

Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente

Verifica rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante

ETC dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i **sei mesi** antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

Ai fini del perfezionamento, ETC, individua con propria deliberazione, il valore di subentro del gestore uscente (obbligo di corresponsione **90 giorni** prima dell'avvio dell'affidamento e sulla base delle informazioni trasmesse dal Gestore uscente);

A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti

Casi di inosservanza

- Mancato pagamento del valore di subentro: prosecuzione gestione ordinaria e investimenti improcrastinabili; se perdura inosservanza, sono escusse le garanzie al gestore entrante
- Inosservanza delle previsioni da parte di una delle Parti: applicazione di penali

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Trattamento del personale art 23

Articolo 23 *Trattamento del personale*

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- **provvedimenti di regolazione dell'Autorità;**
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

[INDICARE LE EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI DA RICOMPRENDERE IN TALE FATTISPECIE]

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Inquadramento generale contratto e bando

Schema tipo di contratto di servizio
Deliberazione 385/2023/R/RIF

- Definizione di contenuti minimi essenziali richiesti dalla normativa vigente
- Rinvio al bando tipo per alcuni profili relativi ai criteri di determinazione del corrispettivo
- Eterointegrazione dei contratti in essere in forza del potere riconosciuto all'Autorità dalla l. 481/95

Schema tipo di bando di gara
Documento per la consultazione 514/2023/R/RIF

- Illustrazione degli elementi di inquadramento generale che l'Autorità intende seguire per la definizione dello schema tipo di bando di gara
- Le proposte si concentrano sugli elementi del bando di gara in grado di riflettere le peculiarità economiche, tecniche e industriali del servizio di gestione dei rifiuti (es. importo a base di gara, criteri di aggiudicazione offerte)

Obiettivo: definizione di contenuti minimi, volti **a garantire maggiore uniformità degli atti che disciplinano le procedure per l'affidamento della gestione integrata** dei rifiuti urbani al **fine di promuovere la concorrenza** e **migliorare la qualità e l'efficienza assicurando il necessario sviluppo degli investimenti e dell'innovazione** in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini

Art. 203, commi 1-2 TUA e articoli 7 comma 2 e 24, comma 2, d.lgs. 201/22

Art. 7, comma 2 e Art. 15, d.lgs. 201/22
Deliberazione 50/2023/R/RIF

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Schema di bando di gara: Inquadramento generale

Profili di applicabilità dello schema tipo di bando di gara al partenariato pubblico-privato istituzionale

- Nel documento di consultazione si sviluppa l'orientamento di **ricomprendere nell'ambito di applicazione dello schema tipo di bando di gara** non soltanto i casi di affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, ma anche quelli di **affidamento a società mista, limitatamente agli aspetti concernenti la selezione del soggetto privato**

Contenuti dello schema di bando di gara

- **Costituiscono oggetto di regolazione gli elementi che hanno una caratterizzazione più marcatamente settoriale** rispetto ai quali è **necessario assicurarne la coerenza con le previsioni regolatorie** in materia tariffaria e di qualità del servizio

- ***Oggetto della gara***
- ***Condizioni di partecipazione***
- ***Importo a base di gara***
- ***Ambito di affidamento***
- ***Criteri di aggiudicazione/valutazione delle offerte***
- ***Elementi di trasparenza per la concorrenza***

- Si rinvia alle pertinenti previsioni: i) del Codice dei contratti pubblici per i contenuti di carattere generale in relazione ai quali le specificità settoriali non sono sufficienti a giustificare disallineamenti rispetto alla disciplina generale; ii) delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Perequazione nei rifiuti urbani

new

Rifiuti Pescati

Eventi eccezionali e calamitosi

Delibera: Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani *(3 art.)*

Allegato A: Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani *(6 art.)*

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Perequazione significato e applicazione al servizio idrico

Perequare

dal lat. peraequare, comp. di per- e aequare «uguagliare», der. di aequus «equo, uguale»] (io perèquo, ecc.). – Nel linguaggio amministrativo, ***ripartire equamente, distribuire con maggiore equità, in modo da eliminare disparità e sperequazioni***

Servizio Idrico Applicate €/mc

Che cosa sono le componenti UI presenti in bolletta?

Le componenti UI sono componenti tariffarie perequative definite dall'Autorità che i gestori devono applicare obbligatoriamente a tutti i propri utenti e sono destinate rispettivamente:

- la componente UI-1, alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- la componente UI-2, per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la componente UI-3, alla copertura dei costi del bonus acqua. Questa componente è applicata a tutte le utenze diverse da quelle che beneficiano del bonus;
- la componente UI-4, alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia per le opere idriche.

Perequazione nei rifiuti urbani: decorrenza

A decorre dall'1 gennaio 2024 si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani…con l'introduzione di componenti perequative espresse in **euro/utenza** in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

«utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, soggetta a tariffazione a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

«utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o piu' utenze;

Definizioni integrate con la norma «Salva-Mare» n°60/22

a) «**rifiuti accidentalmente pescati»(RAP):** i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo;

b) **«rifiuti volontariamente raccolti»(RVR)** : i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune di cui alla lettera c);

c) «campagna di pulizia»: l'iniziativa preordinata all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) I **RVR** possono essere raccolti anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell'autorità competente ovvero su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del MASE, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente;

2) Nelle more dell'adozione del decreto l'attività oggetto dell'istanza può essere iniziata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della stessa, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne di pulizia, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Delibera 386/2023: perequazione nei rifiuti urbani

- Introduce il **meccanismo perequativo** per la gestione dei **rifiuti accidentalmente pescati (RAP)** e dei **rifiuti volontariamente raccolti (RVR)** allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare (attuazione delle competenze attribuite dalla legge 60/22, «Salvamare>>)
- Istituisce il **conto perequativo** dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute a utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito di **provvedimenti normativi per eventi eccezionali e calamitosi** (i.e. decreto-legge 61/23, evento maggio 2023, Emilia Romagna)
- Nuove componenti perequative unitarie che si applicano a partire dal 2024 a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva
- Componente perequativa unitaria **UR1a pari a 0,10 euro/utenza per anno per la copertura dei costi di gestione dei RAP e dei RVR**
- Componente perequativa unitaria **UR2,a pari a 1,50 euro/utenza per anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per di eventi eccezionali e calamitosi**
- Le **componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento dei gestori per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Del 386/2023/R/RIF - Allegato A –Definizione degli importi

a) l'importo $IUR_{1,a}^{net}$ relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue:

$$IUR_{1,a}^{net} = UR_{1,a} \times N_{utenzea} - C_{SM,a}$$

(> 0 se Componente supera l costo di gestione)

b) l'importo $IUR_{2,a}$ relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue:

$$IUR_{2,a} = UR_{2,a} \times Nutenze$$

ATTENZIONE SECONDO ARERA NELLA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI IUR NON RILEVA IL PAGAMENTO O MENO DA PARTE DELL' UTENZA

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Meccanismi perequativi: schema dei flussi economici e documentali

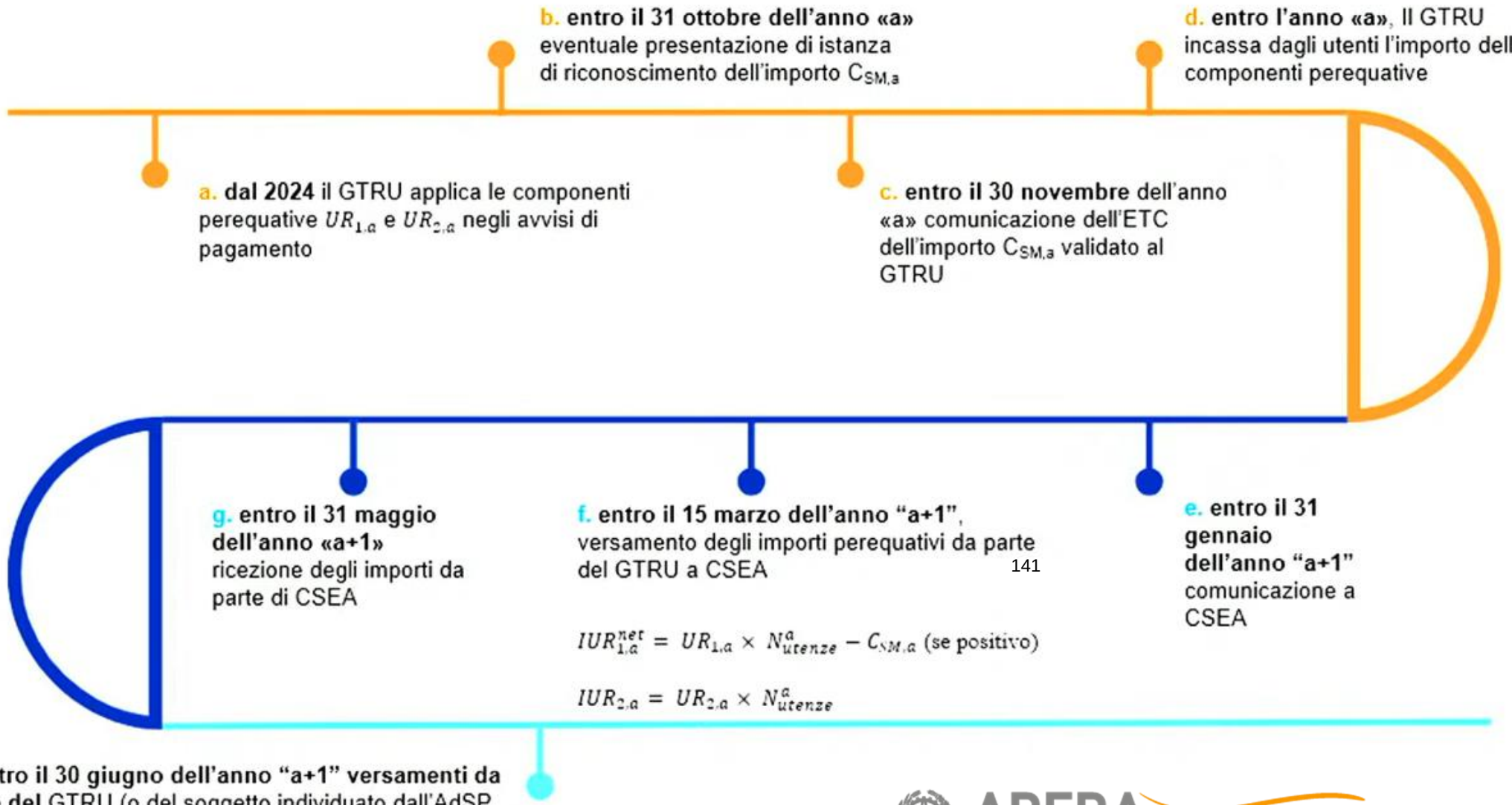

ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Del 386/2023/R/RIF - Comunicazione dati

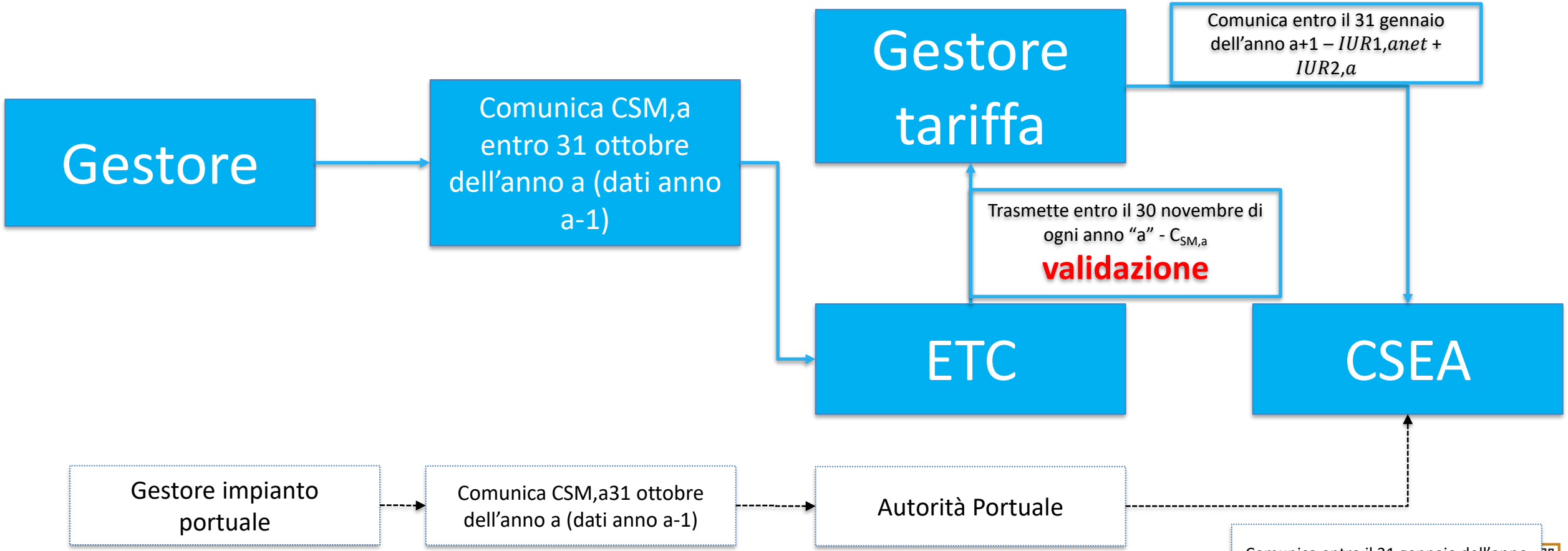

Del 386/2023/R/RIF - Versamenti

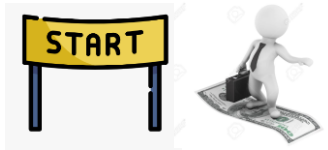

Gestore tariffa
(incassa da bollette o gli viene versato il CSM,a detratto le IUR)

$IUR1,a^{net} + IUR2,a>0$

entro il 15 marzo dell'anno "a+1"

CSEA

CSM,a

entro il 31 maggio dell'anno "a+1"

$IUR1,a^{net} + IUR2,a<0$

Autorità Portuale
(riceve il CSM,a)

entro il 30 giugno dell'anno "a+1"

CSM,a da GT

Gestore

Gestore impianto portuale

CSM,a da AP

Il gestore riceve il corrispettivo del servizio dell'anno a-1 entro il 30 giugno dell'anno a+1

Condizionalità per il riconoscimento dei costi da parte di CSEA

Iscrizione dei beneficiari alle anagrafiche dell'Autorità e della CSEA e rispetto delle disposizioni specifiche indicate per i meccanismi perequativi

Regolarità del gestore nei versamenti a CSEA dei contributi a favore del sistema ove di competenza; in caso contrario, sono sospese tutte le erogazioni a favore del gestore inadempiente fino alla regolarizzazione della posizione debitoria e sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza e adeguamenti degli stessi all'inflazione

Nel rispetto delle seguenti condizioni: i gestori e i soggetti che gestiscono l'impianto portuale di raccolta **tengono separata evidenza dei costi sostenuti per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti**; tutti i soggetti, incluse le Autorità di sistema portuale e gli eventuali soggetti da lei individuati, **conservano altresì in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni inerenti alle componenti perequative, per un periodo non inferiore a cinque anni civili successivi a quello del versamento (rimborso) a (da) CSEA**

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Trasparenza documentale (TITR)

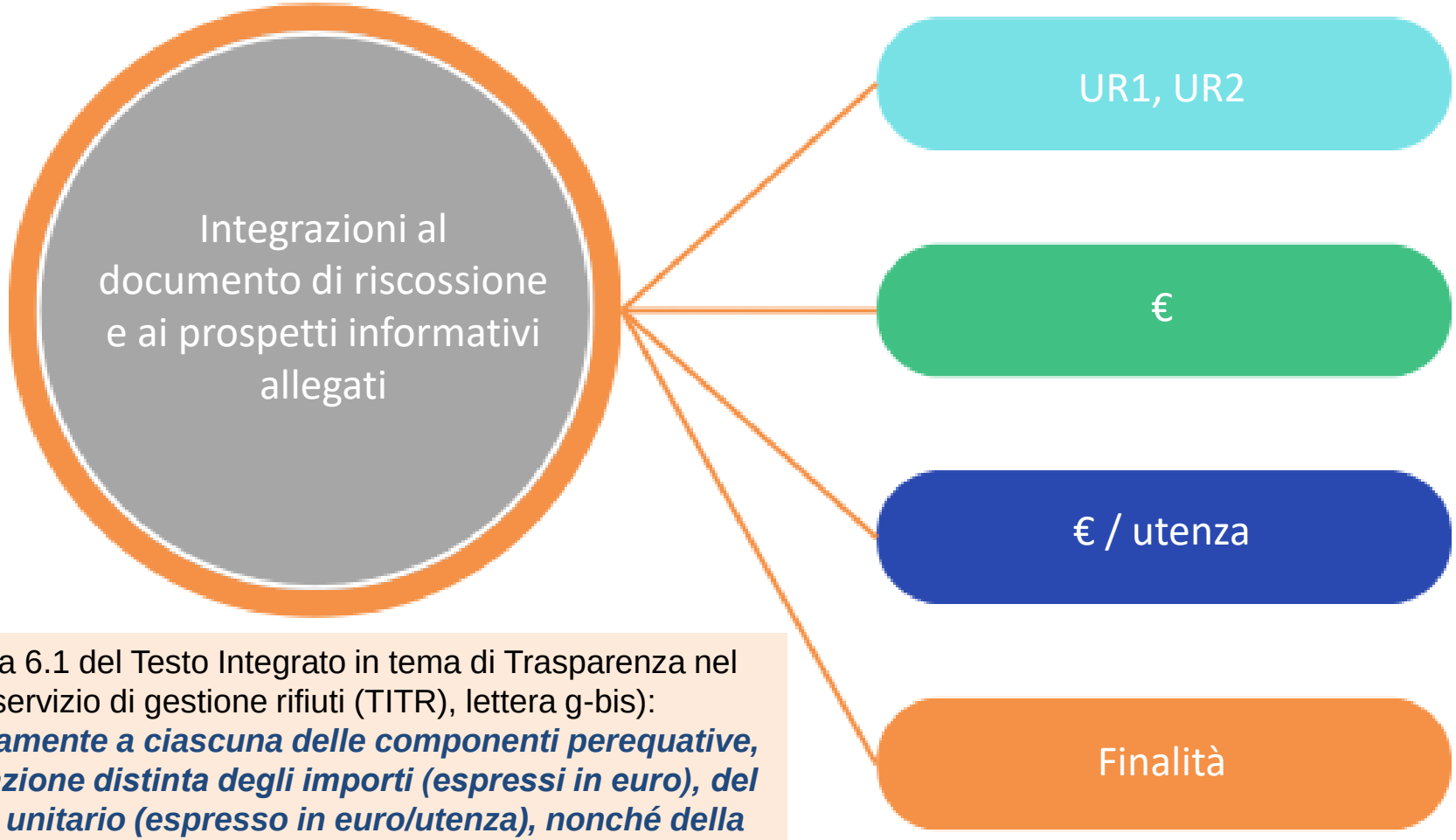

comma 6.1 del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione rifiuti (TITR), lettera g-bis):
"***relativamente a ciascuna delle componenti perequative, l'indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite***"

CONAI
CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

Applicazione dell'IVA sulle UR

Agenzia Entrate

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Risposta n. 183/2024

OGGETTO: Maggiorazioni della c.d. TARI corrispettivo – Trattamento IVA

….le due componenti perequative oggetto della delibera ARERA del 3 agosto 2023, n. 386 concorrano alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo, in quanto contribuiscono a determinare il costo complessivo del servizio fornito dalla Società al cliente/consumatore, da assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento.

CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

anci

-

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Walter Giacetti

Membro Comitato di Verifica Anci Conai,

Consulente Ifel, Direttore Tecnico Ecoambiente Rovigo

waltergia68@gmail.com